

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 783

"Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"

giugno 2013
n. 21



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 783

"Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"

giugno 2013
n. 21

a cura di: G. Buonomo, S. Moroni

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA.....	23
Articolo 1 <i>(Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i> Scheda di lettura.....	25
Articolo 2 <i>(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i> Scheda di lettura.....	31
Articolo 3 <i>(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i> Scheda di lettura.....	41
Articolo 4 <i>(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i> Scheda di lettura.....	45
Articolo 5 <i>(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero)</i> Scheda di lettura.....	49
Articolo 6 <i>(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)</i> Scheda di lettura.....	53
Articolo 7 <i>(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i> Scheda di lettura.....	63
Articolo 8 <i>(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i> Scheda di lettura.....	67
Articolo 9 <i>(Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i> Scheda di lettura.....	71
Articolo 10 <i>(Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i> Scheda di lettura.....	73

Articolo 11 <i>(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 12 <i>(Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 13 <i>(Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 14 <i>(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 15 <i>(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 16 <i>(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 17 <i>(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 18 <i>(Abrogazioni e disposizioni finali)</i>	
Scheda di lettura.....	103
Articolo 19 <i>(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 20 <i>(Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)</i>	
Scheda di lettura.....	109
Articolo 21, comma 1 <i>(Finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)</i>	
Scheda di lettura.....	111

Articolo 21, commi 2-4 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	113
TESTO A FRONTE.....	117
Articolo 1 <i>(Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	
Comma 1	119
Articolo 2 <i>(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	
Comma 1	123
Articolo 3 <i>(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	
Comma 1, lettere a)-d).....	133
Articolo 4 <i>(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	
Comma 1, lettere a)-c)	139
Articolo 5 <i>(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero)</i>	
Comma 1	143
Articolo 6 <i>(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)</i>	
Comma 1	147
Articolo 7 <i>(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	
Commi 1 e 2.....	159
Articolo 9 <i>(Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	
Comma 1	171
Articolo 10 <i>(Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	
Comma 1	175
Articolo 11 <i>(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>	
Comma 1	177

Articolo 12

(Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Comma 1 181

Articolo 13

(Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Comma 1 185

Articolo 16

(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

Comma 1 187

Articolo 17

(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)

Comma 1 189

Articolo 18

(Abrogazioni e disposizioni finali)

Comma 1, primo periodo 193

Comma 1, secondo periodo 225

Comma 2 229

Articolo 19

(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)

Comma 1 233

Articolo 20

(Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)

Comma 1 245

Articolo 20

(Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)

Comma 2 253

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

L'**articolo 1** sostituisce il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005¹, allo scopo, come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento in esame, di adeguare le finalità del decreto stesso a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE. Il nuovo *comma 1* dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005, riprendendo quasi integralmente il paragrafo 1 dell'articolo 1 della direttiva, indica come finalità del decreto, in via generale, la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni climatiche esterne e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.

Il successivo *comma 2* specifica che il provvedimento è volto a:

- a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
- b) agevolare le fonti rinnovabili negli edifici;
- c) incentivare la diversificazione energetica;
- d) sostenere la competitività tecnologica dell'industria nazionale;
- e) coniugare efficienza energetica e sviluppo del settore delle edilizio;
- f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
- g) razionalizzare le procedure in materia di energia (tema enunciato con maggior dettaglio al comma 3 dell'articolo 1 nel testo previgente);
- h) garantire uniformità normativa sul territorio nazionale.

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Il **comma 1** aggiunge nuove definizioni, tratte dalla sopraggiunta normativa europea, a quelle recate dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Alcune di queste sono abrogate all'articolo 18 e qui sostituite da definizioni più conformi alla normativa europea («attestato di prestazione energetica», «cogenerazione», «sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d'aria»); altre sono pedissequamente tratte dalla direttiva («energia da fonti rinnovabili» «involucro di un edificio» «unità immobiliare» «elemento edilizio» «norma europea» «teleriscaldamento» o «telerinfrescamento»); per altre ancora la lettura dell'adempimento europeo è ad intarsio con le definizioni superstiti del decreto del 2005 («edificio», «prestazione energetica di un edificio», «ristrutturazione importante», «energia primaria»).

¹ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

Articolo 3

(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

L'articolo 3 prevede modificazioni al fine di adeguare l'ambito di intervento a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE. In particolare, il **comma 1** introduce una precisazione assai chiara sull'applicazione del decreto sia all'edilizia pubblica che alla privata: in rapporto ad ambedue esso disciplina la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.

L'ambito delle esclusioni fa riferimento all'edificio (e non più anche all'impianto) che sia vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero sia industriale o artigianale, ovvero sia fabbricato isolato con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati ovvero risulti non compreso nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso, nonché gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Articolo 4

(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Il **comma 1** prevede modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005.

In particolare, il **capoverso 1** degrada da decreti del Presidente della Repubblica a decreti del Ministro dello sviluppo economico gli atti destinati a stabilire i criteri per l'aggiornamento, ove necessario, della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.

Lo strumento del decreto del Presidente della Repubblica permane, invece, al **capoverso 1-bis**, per l'aggiornamento delle modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.

Articolo 5

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero)

Il **comma 1** introduce due nuovi articoli (successivi all'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005), il primo in merito agli edifici ad energia quasi zero, il secondo volto ad aumentare l'efficacia dei meccanismi incentivanti presenti nella normativa nazionale sul tema dell'efficienza energetica negli edifici. Il nuovo **articolo 4-bis** prevede che, a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova

costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Il nuovo **articolo 4-ter**, poi, preventiva incentivi pubblici per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, imponendo per la loro concessione il requisito dell'efficienza commisurato alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto ed all'entità dell'intervento. Per gli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici, si prevede l'utilizzo di parte delle risorse destinate a costituire il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Articolo 6

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)

L'**articolo 6** del provvedimento in esame interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, riguardante la certificazione energetica degli edifici, sostituendone il testo.

Il nuovo *comma 1* rinomina l'attestato di certificazione energetica in "attestato di prestazione energetica" e stabilisce che esso venga fornito per le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni (quando i lavori insistono su oltre il 25 per cento dell'involucro dell'edificio) - a cura del costruttore - e per gli edifici esistenti venduti o locati ad un nuovo locatario - a cura del proprietario dell'immobile. Necessitano dell'attestato di certificazione energetica anche taluni edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni con superficie superiore a 500 m², come specificamente individuati nel successivo comma 6.

Al *comma 2* si ribadisce che il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica, in caso di vendita o di nuova locazione di edifici ancora sprovvisti e a renderlo disponibile all'avvio trattative.

Il nuovo *comma 3*, stabilisce che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici è inserita la clausola riguardante il ricevimento della documentazione in merito alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Il nuovo *comma 4*, consente che l'attestazione della prestazione energetica riguardi più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio nel caso in cui:

- abbiano la medesima destinazione d'uso;
- siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto per la climatizzazione estiva e invernale.

In base al *comma 5*, l'attestato di prestazione energetica ha una validità massima di 10 anni dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell'edificio.

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.

Il *nuovo comma 6* estende l'obbligo di produrre ed affiggere l'attestato di prestazione energetica ad edifici, con superficie superiore a determinate dimensioni, utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico.

Il *nuovo comma 7* riguarda gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m², per i quali si prevede l'obbligo di affissione dell'attestato di prestazione energetica.

Il *nuovo comma 9* sempre con riguardo agli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, prevede, in caso di un nuovo contratto o di rinnovo di un contratto relativo alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione, la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica.

Il *nuovo comma 8* anticipa alla fase dell'annuncio commerciale di vendita o di locazione, contenuto in qualsiasi mezzo di comunicazione, l'obbligo di riportare l'indice di prestazione energetica e la classe energetica corrispondente.

Il *nuovo comma 10* fa salva la validità della certificazione (attestato di certificazione energetica) in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Il *nuovo comma 11* attiene all'attestato di qualificazione energetica nel quale sono riportati i fabbisogni di energia e la classe energetica di appartenenza dell'edificio. Esso è considerato obbligatorio solo quando deve essere presentato da parte del direttore dei lavori al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Il *nuovo comma 12* demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

I criteri e contenuti riguardano:

a) metodologie di calcolo semplificate, per gli edifici di ridotte dimensioni e prestazioni energetiche al fine di ridurre i costi a carico dei cittadini;

b) la definizione di un attestato di prestazione energetica con tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e che consenta di confrontare edifici diversi.

c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione per uniformare le informazioni sulla qualità energetica;

d) la creazione di un sistema informativo nazionale che consenta la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.

Articolo 7

(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Il **comma 1** recepisce quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE in tema di relazioni tecniche di progetto attestanti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Il **capoverso 1** ora prevede che il decreto interministeriale da un lato distingua il documento in funzione delle diverse tipologie di lavori (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica) e, dall'altro lato, richieda al progettista (nell'ambito delle competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche) di inserire nella relazione tecnica i calcoli e le verifiche attestanti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Degna di interesse la deroga in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente portata termica superiore a 50 kw.

Per il **capoverso 1-bis**, invece, le nuove valutazioni in sede progettuale comportano, in caso di nuova costruzione, una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.

Articolo 8

(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Il **comma 1** adegua la disciplina previgente in merito alle funzioni delle Regioni e degli enti locali. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che già potevano promuovere la realizzazione di programmi informativi per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione, vedono ora proceduralizzata tale possibilità. Si prevedono anche interventi incentivanti, che come tali si bilanciano con contrapposti interessi che la legge dichiara altrettanto meritevoli o prevalenti. Una nuova funzione, di piena devoluzione rispetto alla precedente competenza statale, è quella che pone in capo alle regioni (ed alle province autonome) l'istituzione di un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, hanno infine anche l'obbligo di definizione congiunta con il Ministero dello sviluppo economico di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti.

Articolo 9

(Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Il **comma 1** persegue il fine di aggiornare, nelle more dell'emanazione dei nuovi decreti previsti all'articolo 4, le normative tecniche previste dal DPR 2 aprile 2009, n. 59 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici. Rispetto alla precedente normativa transitoria, che rinviava alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, ora si dispone che, nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici siano quelle derivanti da una serie di raccomandazioni degli organi di formazione tecnica unificata, cui si fa rinvio.

Articolo 10

(Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

L'**articolo 10** sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

Articolo 11

(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Il **comma 1** prevede attività ancillari di informazione ai cittadini, alle imprese e alle PA: esse si innestano nella disciplina già esistente, secondo cui il Ministero delle attività produttive (oggi MiSE) predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico. Tali attività, a normativa vigente, già comportavano “nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare” nonché “la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo“ (tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnalava l'impronta ecologica). Poiché la problematica ha già ricevuto attenzione in altri e più recenti atti normativi la nuova disposizione prescrive che le relative attività siano svolte in sinergia con le misure “di accompagnamento” previste sin dal 2012 in settori latitanti.

Articolo 12
*(Modificazioni dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192)*

L'articolo 12 sostituisce integralmente l'articolo 15 del [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#), e ridefinendo in tal modo il quadro normativo sanzionatorio nella materia oggetto di tale provvedimento legislativo.

In particolare, il nuovo comma 1 del citato articolo 15 stabilisce che l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, del richiamato decreto legislativo n. 192 del 2005 sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). Il comma 2 prevede quindi che le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo in commento. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo 76.

Il comma 3 stabilisce che il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005 compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui ai commi 1 e 1-bis, del medesimo articolo 8 o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, ne danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Il successivo comma 4 prevede invece che il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, del già citato decreto legislativo n. 192 del 2005, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Ai sensi del comma 5 il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2005, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro,

mentre il comma 6 dispone che l'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 192 e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione, ne da comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Il comma 7 prescrive quindi che, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2005, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro, mentre ai sensi del comma 8 per la medesima violazione, nel caso di vendita, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del predetto decreto, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. Il comma 9, sempre per la medesima violazione nel caso di nuova locazione - e ancora in relazione a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 2 - prevede che il proprietario sia punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

Da ultimo, ai sensi del comma 10, in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, sempre del decreto legislativo n. 192 del 2005, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Articolo 13

(Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Il **comma 1** introduce un nuovo comma all'articolo 16 del decreto legislativo 192/2005, concernente le abrogazioni e le disposizioni finali, al fine di coordinare l'attuale normativa con gli adeguamenti previsti dal decreto in commento. In particolare, si fa decorrere dall'entrata in vigore dei decreti interministeriali (di cui all'articolo 4, comma 1, come novellato) l'effetto abrogativo il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

Articolo 14

(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)

L'**articolo 14** al **comma 1** prevede che la detrazione d'imposta per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si

applichi nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento al 31 dicembre 2013; con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, il **comma 2** stabilisce che la detrazione del 65 per cento si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014; il **comma 3** prevede infine che le suddette detrazioni vadano ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

Articolo 15

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica)

L'**articolo 15** prevede che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale - finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico - si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14 e dal successivo articolo 16.

Articolo 16

(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

L'**articolo 16** al **comma 1** proroga (dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia. Il **comma 2** introduce una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.

Articolo 17

(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)

Il **comma 1** sostituisce i primi commi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, consentendo in via d'urgenza la qualificazione e l'operatività degli installatori di impianti concernenti le fonti rinnovabili. In virtù della novella ora introdotta, coloro che intendono svolgere l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie (nonché di caminetti e stufe) a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore potranno anche addurre, come requisito sufficiente, la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni (escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio

installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti). In compenso, il nuovo comma 2 si limita a prevedere che, entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome attivino un programma di formazione.

Articolo 18

(Abrogazioni e disposizioni finali)

Il **comma 1** fa decorrere sin dalla data di entrata in vigore del decreto in commento l'effetto abrogativo delle disposizioni incompatibili recate dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Per il **comma 2**, invece, è alla data di entrata in vigore dei decreti interministeriali di cui all'articolo 4, comma 1, che scatta l'effetto abrogativo di altre due norme del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Infine, il **comma 3** introduce nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 un adeguamento alla nuova nomenclatura di fonte europea: pertanto, ovunque in esso ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica», andranno lette come riferite al nuovo istituto dell'«attestato di prestazione energetica».

Articolo 19

(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)

L'**articolo 19** reca modifiche all'articolo 74, primo comma, lettera c), del DPR n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, eliminando dal 1° gennaio 2014 l'applicazione di aliquote IVA agevolate sui allegati e supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali.

Articolo 20

(Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)

L'**articolo 20** incrementa (dal 4 al 10 per cento), a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota IVA applicabile alla somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività.

Articolo 21, comma 1

(Finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)

Il **comma 1** dell'**articolo 21** incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Articolo 21, commi 2-4
(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 2** dell'**articolo 21** incrementa di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 7 del 2009, mentre il **comma 3** individua le modalità di copertura degli oneri recati dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2 dell'articolo in esame. Il **comma 4** autorizza infine il Ministro dell'economia ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Finalita'). - 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.

2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalita' per:

- a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
- b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
- c) sostenere la diversificazione energetica;

d) promuovere la competitivita' dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;

e) coniugare le opportunita' offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell'occupazione;

f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;

g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;

h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale.».

L'**articolo 1** sostituisce il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005², allo scopo, come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento in esame, di adeguare le finalità del decreto stesso a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE³. Si ricorda in proposito la procedura di infrazione 2012/0368 per il mancato recepimento della direttiva 2010/31/UE, giunta allo stadio di parere motivato, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Il nuovo testo si differenzia sotto molti punti rispetto a testo previgente, come risulta dal testo a fronte allegato al presente dossier.

² D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

³ Dir. 19 maggio 2010, n. 2010/31/UE, DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione).

In particolare il nuovo *comma 1* dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005, riprendendo quasi integralmente il paragrafo 1 dell'articolo 1 della direttiva, indica come finalità del decreto, in via generale, la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni climatiche esterne e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.

Il successivo *comma 2* specifica che il provvedimento è volto a:

- i) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
- j) agevolare le fonti rinnovabili negli edifici;
- k) incentivare la diversificazione energetica;
- l) sostenere la competitività tecnologica dell'industria nazionale;
- m) unificare efficienza energetica e sviluppo del settore dell'edilizia;
- n) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
- o) razionalizzare le procedure in materia di energia (tema enunciato con maggior dettaglio al comma 3 dell'articolo 1 nel testo previgente);
- p) garantire uniformità normativa sul territorio nazionale.

L'elencazione delle finalità effettuata al *comma 2* si discosta dal testo previgente, che, con particolare riferimento alle lettere a) b) ed e) riprendeva alcune specifiche parti del paragrafo 2 dell'articolo 1 della direttiva.

DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 19 MAGGIO 2010, SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA.

La Direttiva in oggetto ha l'obiettivo di rifondere la direttiva 2002/91/CE (modificarla abrogandola) per chiarire e rafforzare le disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici, allargandone anche il campo di applicazione. Scopo della direttiva è anche quello di ridurre le considerevoli diversità che si riscontrano tra gli Stati membri circa le pratiche vigenti in questo settore.

Le disposizioni della direttiva riguardano i bisogni di energia per il riscaldamento, la produzione di acqua calda, la climatizzazione, la ventilazione dei locali, l'illuminazione degli edifici esistenti e di quelli nuovi, residenziali e non residenziali.

Il settore dell'edilizia è responsabile di circa il 40% dei consumi finali di energia e delle emissioni di CO₂ nell'UE, consumi che crescono con l'espandersi del settore. Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nelle costruzioni rappresenta una misura importante al fine di ridurre la dipendenza energetica dei paesi europei dall'esterno e per ridurre le emissioni di gas responsabili dell'effetto serra.

La direttiva promuove il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni climatiche delle varie regioni europee e del rapporto costi/benefici ideale per la climatizzazione interna dei locali degli edifici. A tal fine fissa dei parametri che riguardano:

- il quadro generale comune per il metodo di calcolo dell'efficienza energetica degli edifici;

- l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica per edifici o unità immobiliari nuovi, in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi;

- l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici esistenti, loro unità e loro parti nel caso che siano oggetto di ristrutturazioni importanti.

- l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica per i rivestimenti degli edifici, che - qualora vengano rinnovati o sostituiti - determinano importanti modificazioni di tali prestazioni;

- requisiti minimi di efficienza energetica per gli impianti installati o sostituiti negli edifici nuovi o esistenti.

I requisiti minimi non impediscono agli Stati membri di adottare misure più rigorose, o di conservare quelle già in vigore, se vi sono, purché conformi alla direttiva, informandone la Commissione.

Principali elementi della direttiva

La Direttiva intende creare le condizioni, negli Stati membri, per la realizzazione di edifici a costo energetico tendente allo zero, cioè edifici in cui i livelli di efficienza energetica vengono fissati in funzione dell'ottimizzazione dei risultati in rapporto ai costi. Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.

Un edificio a costo energetico 'tendente a zero' è - secondo la definizione della direttiva - un edificio ad alta efficienza energetica, conforme a quanto determinato nell'Allegato I della Direttiva stessa. Il costo tendente a zero dell'energia è il risultato del ricorso a fonti rinnovabili, incluse le fonti energetiche autoprodotte o ottenibili nel circondario.

I livelli ottimali in funzione dei costi vengono calcolati ricorrendo ad un quadro metodologico comparativo (i cui parametri vengono fissati nella Direttiva) che dovrà essere elaborato dalla Commissione e utilizzato dagli Stati per confrontare i risultati con gli obiettivi minimi di efficienza energetica fissati. In presenza di differenze superiori al 15% tra i livelli ottimali calcolati e i livelli effettivi gli Stati membri devono giustificare tale scarto e prevedere appropriate misure per ridurlo. Il ciclo economico di vita di un edificio o di una parte di esso deve essere stimato dagli Stati membri tenendo conto delle pratiche correnti e dell'esperienza nella definizione di cicli economici di durata dei beni. Queste valutazioni e i dati utilizzati per elaborarle dovranno essere riferiti periodicamente alla Commissione europea per consentire la valutazione e il monitoraggio del grado di avanzamento di ciascuno Stato verso l'obiettivo dell'efficienza energetica ottimale in edilizia.

Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, gli Stati membri dovranno fare in modo che prima dell'inizio dei lavori venga svolto uno studio di fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'eventuale adozione dei seguenti sistemi ad alta efficienza energetica: - sistemi di approvvigionamento di energia decentralizzati che ricorrono all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; - sistemi di cogenerazione; - sistemi di climatizzazione urbani o collettivi; - pompe di

calore.

Nel caso di lavori di ristrutturazione importanti, la normativa adottata dagli Stati deve garantire che si ottenga un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio o della parte soggetta a ristrutturazione, in modo tale da soddisfare gli obiettivi di efficienza minimi previsti dalla Direttiva, nella misura in cui ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, funzionale ed economico. Queste richieste devono riguardare anche i rivestimenti esterni degli edifici o dei loro elementi oggetto di ristrutturazione, qualora essi abbiano un impatto notevole sul grado di efficienza energetica di tutto l'edificio.

Il sistema pubblico dovrà svolgere un ruolo di guida in questo settore. Al punto che gli edifici pubblici con una superficie totale maggiore di 500 m² e che sono frequentati dal pubblico dovranno esporre certificati di efficienza energetica ben visibili. A partire dal 2015 questo sarà obbligatorio anche per i locali pubblici con una superficie di 250m².

Gli Stati membri devono adottare un sistema di certificazione energetica degli edifici, che comporta il rilascio di un attestato. Esso può comprendere informazioni sul consumo energetico degli edifici, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi.

In caso di vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato di prestazione energetica va riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.

In caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'attestato va mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo locatario.

La Direttiva inoltre impone che vengano svolte periodicamente ispezioni delle parti accessibili dei sistemi utilizzati per il riscaldamento degli edifici, come i generatori di calore, il sistema di controllo, le pompe di circolazione e le caldaie. In particolare, per quanto riguarda le caldaie di potenza superiore a 100kW il controllo é obbligatorio almeno ogni due anni.

Anche i sistemi di condizionamento devono essere sottoposti a controlli periodici quando la loro potenza supera i 12 kW. Gli Stati membri possono ridurre la frequenza di tali ispezioni se sono stati installati sistemi di controllo elettronici sugli apparecchi.

Gli Stati membri devono elaborare e sottoporre alla Commissione piani nazionali che comprendano l'indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di edifici a energia quasi zero; gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015; informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Alla Commissione compete la valutazione dei piani nazionali entro il 31 dicembre 2012 (e successivamente ogni 3 anni) e la pubblicazione di una relazione sui progressi realizzati.

Procedure di contenzioso

La direttiva 2010/31/UE provvede alla rifusione della direttiva 2002/91/CE facendo salvi gli obblighi degli Stati membri per ciò che concerne i termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva 2002/91/CE.

Con riferimento a quest'ultima, il 29 settembre 2011 la Commissione aveva inviato all'Italia un parere motivato, aprendo una procedura di infrazione (n. 2006/2378) e contestandole la non completa attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici entro il termine massimo consentito del 4 gennaio 2009.

In particolare, la Commissione contestava all'Italia di non aver soddisfatto nel proprio ordinamento quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva - concernente l'obbligo di presentare un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o locazione di un immobile - né l'obbligo (previsto dall'articolo 10) di garantire l'indipendenza degli esperti certificatori. Inoltre l'Italia non avrebbe adottato alcuna misura relativa all'obbligo (previsto dall'articolo 9) di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell'aria la cui potenza nominale sia superiore a 12 kW per valutarne il rendimento.

Nonostante diverse lettere di costituzione in mora e pareri motivati inviati alle autorità italiane, fino al 2012 la normativa nazionale non risultava ancora conforme alla direttiva, per cui il 26 aprile 2012 la Commissione ha deciso deferire l'Italia alla Corte di giustizia.

Con l'entrata in vigore, il 25 gennaio 2013, del Dm 22 novembre 2012, pubblicato nella GU 25 gennaio 2013, n. 22, che modifica l'allegato A del D.lgs. 192 del 2005, l'Italia ha infine adeguato la sua normativa in materia di efficienza energetica in edilizia in modo esaustivo alle disposizioni della direttiva 2002/91/Ce.

Questo dovrebbe chiudere la procedura di infrazione 2006/2378.

Tuttavia prima dell'adozione di questo decreto, era stato avviato un nuovo ricorso contro l'Italia (causa C-345/12) collegato al recepimento della direttiva 2002/91. Infatti - secondo la Commissione - l'articolo 28 della direttiva 2010/31/UE, che consente di posticipare l'applicazione dell'obbligo di mettere a disposizione attestati di certificazione energetica, non ricomprende i certificati già rilasciati o da rilasciare sulla base dell'articolo 7, n. 1, di tale direttiva e - alla data del 19 luglio 2012 - l'Italia non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva 2010/31/UE.

Ricordiamo che con un altro decreto del 22 novembre 2012 (in vigore dal 13 dicembre) il Ministero dello sviluppo economico aveva modificato le linee guida nazionali in materia di efficienza in edilizia contenute nel Dm 26 giugno 2009 proprio in risposta ai richiami dell'Unione europea.

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera *l*) sono aggiunte le seguenti:

«*l-bis*) "attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;

l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;

l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

l-quinquies) "confine del sistema (o energetico dell'edificio)": confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta;

l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale si svolge, in

tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;

l-septies) "edificio di proprietà pubblica": edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;

l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ);

l-novies) "edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;

l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;

l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;

l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia

eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

l-ter decies) "energia esportata": quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine;

l-quater decies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

l-quinques decies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;

l-sexies decies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;

l-septies decies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;

l-octies decies) "fattore di conversione in energia primaria": rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non

rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;

l-novies decies) "involucro di un edificio": elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno;

l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;

2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;

3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;

l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

l-vicies bis) "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda

per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;

l-vicies ter) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera *l-vicies bis*);

l-vicies quater) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o

dell'impermeabilizzazione delle coperture;

l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;

l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico dedicato a uno o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi;

l-vicies septies) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

l-duodetricies) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.».

Il **comma 1** aggiunge nuove definizioni, tratte dalla sopraggiunta normativa europea, a quelle recate dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005.

In particolare, la direttiva 2010/31/UE conteneva (numero 1) una nozione di «edificio» (costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni) che

formalmente non intacca la definizione riportata nel decreto n. 192⁴: ad essa però sono riconducibili almeno in parte le nuove definizioni introdotte alla **lettera I-septies decies**) per "fabbricato" (sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno), alla **lettera I-sexies**) per "edificio adibito ad uso pubblico" (edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici) ed alla lettera **I-septies**) per "edificio di proprietà pubblica" (edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti) ed alla lettera **I-novies**) per "edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica" (edificio identico in termini di geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati).

La direttiva 2010/31/UE conteneva poi (numero 2) una nozione di «edificio a energia quasi zero» (edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente al suo allegato primo. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta *in loco* o nelle vicinanze) rispetto alla quale quella contenuta nella nuova **lettera I-octies**) si differenzia per il rinvio interno (al decreto di cui all'articolo 4, comma 1) e per la diversa imperatività: qui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo "è coperto", ma poi in misura significativa (e non più "molto" significativa) da energia da fonti rinnovabili, la quale a sua volta deve essere prodotta all'interno del confine del sistema (laddove la direttiva richiedeva solo che in essa fosse "compresa" quella prodotta *in loco*, e poi consentiva che fosse prodotta anche "nelle vicinanze"). A tale definizione pertiene anche quella della **lettera I-quinquies decies**) per l'"energia prodotta *in situ*" (energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema), quella della lettera **I-octies decies**) per il "fattore di conversione in energia primaria" (rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico) e quella della **lettera I-quinquies**) per il "confine del sistema (o energetico dell'edificio)" (confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta).

La direttiva 2010/31/UE conteneva poi (numero 3) una nozione di «sistema tecnico per l'edilizia» (impianto tecnologico per il riscaldamento, il

⁴ All'articolo 2, comma 1 lettera a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.

rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione di un edificio o di un'unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni) che alla **lettera l-vicies sexies**) è declinata in guisa più generale, visto che come "sistema tecnico, per l'edilizia" si considera l'impianto tecnologico dedicato ad uno o ad una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio (precisando che un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi). A tale definizione pertiene anche quella della **lettera l-ter decies**) sull'"energia esportata" (quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine) e quella della **lettera l-undetricies**) sul "vettore energetico" (sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio).

La direttiva 2010/31/UE conteneva (numero 4) una nozione di «prestazione energetica di un edificio» (quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione) cui corrisponde la nuova **lettera l-vicies bis**) sulla "prestazione energetica di un edificio": essa si differenzia nel fatto di introdurre l'unità di tempo ("annua")⁵, nel precisare che si tratta di energia "primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria", nonché nell'elencazione dei vari bisogni energetici dell'edificio (la preparazione dell'acqua calda è solo "per usi igienici sanitari", l'illuminazione è solo per il settore terziario); si determina inoltre il tipo di descrittori (che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici) e si precisa che la prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle due. A tale definizione pertiene anche quella di cui alla **lettera l-vicies ter**) per la "riqualificazione energetica di un edificio" (quando i lavori, in qualunque modo denominati, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies bis).

La direttiva 2010/31/UE conteneva (numero 10) una nozione di «ristrutturazione importante» di un edificio su due opzioni (quando: a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25% del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato; oppure b) la ristrutturazione riguarda più del 25% della superficie dell'involucro dell'edificio), ma si consentiva agli Stati membri la scelta tra di esse. Con la **lettera l-vicies quater**) l'Italia sceglie la seconda opzione, quella basata sulla metratura: sarà "ristrutturazione importante di un edificio" quando i lavori (in qualunque modo denominati: a titolo indicativo

⁵ Si tratta di un intervallo temporale che ispira anche la definizione, recata dalla **lettera l-sexies decies**) di "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno.

e non esaustivo, manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio; si precisa, però, che in tale calcolo entrano tutte le unità immobiliari che lo costituiscono (es. rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture).

La direttiva 2010/31/UE conteneva (numero 5) una nozione di «energia primaria» (energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione) pedissequamente riprodotta alla nuova **lettera I-quater decies**). A tale definizione pertiene anche quella di cui alla **lettera I-undecies**) sull'«energia consegnata o fornita» (energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio). La direttiva conteneva anche:

- una nozione di «energia da fonti rinnovabili» (numero 6: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) pedissequamente riprodotta alla nuova **lettera I-duodecies**);
- una nozione di «involucro di un edificio» (numero 7: elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno) pressoché pedissequamente (agli elementi si aggiungono i componenti) riprodotta alla nuova **lettera I- novies decies**);
- una nozione di «unità immobiliare» (numero 8: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente) pedissequamente riprodotta alla nuova **lettera I-duodetricies**);
- una nozione di «elemento edilizio» (numero 9: sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio) pedissequamente riprodotta alla nuova **lettera I-decies**);
- una nozione di «norma europea» (numero 11: norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico) pedissequamente riprodotta alla nuova **lettera I-vicies semel**), sia pur nella variante di "norma tecnica europea";
- una nozione di «teleriscaldamento» o «telerinfrescamento» (numero 19: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il rinfrescamento di spazi o di processi di lavorazione) pressoché pedissequamente riprodotta alla **lettera I-vicies septies**) (sia pur nella variante terminologica di «teleraffrescamento», con la previsione di "una o più fonti" e con l'aggiunta della finalità di fornitura di acqua calda sanitaria).

La direttiva 2010/31/UE conteneva poi (numero 12) una nozione di «attestato di prestazione energetica» (documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un'unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell'articolo 3) che alla **lettera I-bis**) (sotto il sintagma: "attestato di prestazione energetica dell'edificio") rinvia alle procedure del decreto e ne prevede il rilascio ad opera di esperti qualificati e indipendenti: esso attesta la prestazione energetica di un edificio (attraverso l'utilizzo di specifici descrittori), fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica e subentra all'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto n. 192 del 2005 (era il documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio), abrogato dall'articolo 18. Per la verità, alla **lettera I-ter**) è introdotto anche un "attestato di qualificazione energetica", ma la sua natura è palesemente di parte, non essendo necessariamente richiesto che chi la redige sia estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio: per esso si intende il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio (o dell'unità immobiliare), in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico (o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione)⁶.

L'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto n. 192 del 2005 poi definiva «cogenerazione» la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica. La direttiva 2010/31/UE si limitava, invece, a definirla (numero 13) una produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica; il decreto in commento, abrogata all'articolo 18 la vecchia definizione, oggi sul punto alla **lettera I-quater** riproduce pedissequamente la direttiva, pur precisando in via aggiuntiva che il processo deve rispondere ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011.

L'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto n. 192 del 2005 poi definiva «sistema di condizionamento d'aria» il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria. La direttiva 2010/31/UE, però, al numero 15 definì «impianto di condizionamento d'aria» il

⁶ Per «edificio di nuova costruzione» la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto n. 192 del 2005 definiva "un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". È però da ritenere che, sia pure non toccata dalla presente novella, tale definizione vada trasposta alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in commento.

complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell'aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura. Pertanto il decreto in commento - nel mentre all'articolo 18 abroga la vecchia definizione - alla **lettera l-vicies quinquies**) unifica il tutto nel sintagma "sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d'aria", che copre il complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata.

La direttiva 2010/31/UE conteneva poi (numero 14) una nozione di «livello ottimale in funzione dei costi», secondo cui esso designava il livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove: a) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), se del caso, e degli eventuali costi di smaltimento; e b) il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato membro. Esso si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi. La **lettera l-vicies**) è pedissequa sul costo più basso e sul ciclo di vita economico stimato (in quest'ultimo caso non sciogliendo declinando la discrezionalità conferita allo Stato per la determinazione); aggiunge però che il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva.

Si rammenta poi che la direttiva 2010/31/UE conteneva definizioni che non trovano riscontro nel decreto in commento, ma potrebbero ritenersi già in parte coperte dal decreto vigente. In particolare:

- si definisce «caldaia» il complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione (numero 16), laddove l'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto n. 192 del 2005 definisce tuttora «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- si definisce «potenza nominale utile» la potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore (numero 17), laddove l'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto n. 192 del 2005 definisce «potenza termica utile di un generatore di calore» la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore (l'unità di misura utilizzata è il kW) e per l'articolo 2, comma 1, lettera l) del medesimo decreto n. 192 del 2005 sono «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» i valori di potenza

massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

- si definisce «pompa di calore» la macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura (nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale), laddove per l'articolo 2, comma 1, lettera i) del citato decreto n. 192 del 2005 è *i*) «pompa di calore» un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata.

Articolo 3

(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7, 9 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.

2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;

b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:

- 1) nuova costruzione;
- 2) ristrutturazioni importanti;
- 3) riqualificazione energetica;

c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";

d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;

e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;

f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;

g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;

h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni

e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;

l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;

b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione

degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;

f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.»;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:

a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;

b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.

3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.».

L'articolo 3 prevede modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 192/2005 al fine di adeguare l'ambito di intervento a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE. In particolare, il **comma 1** perde il riferimento alla normativa-ponte dell'articolo 12 (oramai superata) sull'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti. Al contempo, introduce una precisazione con intendimenti di maggior chiarezza sull'applicazione del decreto sia all'edilizia pubblica che alla privata: in rapporto ad ambedue esso disciplina la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.

Il decreto n. 192 del 2005, a seguito delle novelle introdotte col decreto in esame, regolerà anche: le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazione energetica; la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero"; l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari; lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici; l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici; la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici; i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione; la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico; la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore; la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.

L'ambito delle esclusioni fa riferimento all'edificio (e non più anche all'impianto) che:

- vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo l'obbligo di dotarsi dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (di cui all'articolo 6) e di uniformarsi alle norme sull'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici (di cui all'articolo 7); viene invece meno la pregressa condizione di esclusione rappresentata dalla necessità di evitare una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- sia industriale o artigianale quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili: da tale previsione sono defalcati gli edifici agricoli non residenziali, che - sotto forma di "edifici rurali non residenziali" - diventano titolo autonomo di esclusione, ma solo se sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- sia fabbricato isolato con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (non è riprodotta invece la precedente esclusione degli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile);
- che risulta non compreso nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo che il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Articolo 4

(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:

a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;

2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;

3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del

corrispondente vettore energetico consumato;

4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:

1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;

3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare

l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.»;

c) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-*bis*» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa».

Il **comma 1** prevede modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005.

In particolare, il **capoverso 1** degrada da decreti del Presidente della Repubblica a decreti del Ministro dello sviluppo economico⁷ gli atti destinati a stabilire i criteri per l'aggiornamento, ove necessario, della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici: essa è ora riferita ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, la quale è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea.

Nella definizione e applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche, il fabbisogno energetico annuale globale si calcolerà per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema; ma, soprattutto, ora è previsto che si operi la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato e, a questi fini, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata.

Alla metodologia comparativa introdotta dalla direttiva rinviano anche le nuove norme sull'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari (siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche). Per l'applicazione di un sistema coordinato di

⁷ Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata.

ispezione degli impianti tecnici presenti nell'edificio, è necessario poi dettare requisiti minimi per le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici: in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.

Lo strumento del decreto del Presidente della Repubblica⁸ permane, invece, al **capoverso 1-bis**, per l'aggiornamento delle modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.

Nella novella è stata espunta la previsione abilitante allo strumento previgente del d.P.R. per regolare la questione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento (per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione), pur essendo previsto all'articolo 3 (laddove inserisce un nuovo comma *2-ter*) che "il presente decreto disciplina in particolare: (...) *h*) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione". Al di là del fatto che l'accREDITAMENTO non pare coperto da questa previsione (ma lo è invece, nel capoverso *1-bis* qui in commento, per l'aggiornamento), parrebbe che questa espunzione travolga la base su cui emanare il Regolamento sui requisiti dei soggetti responsabili del controllo, della conduzione e della manutenzione sugli impianti e i criteri di accreditamento, di cui la stampa specialistica diede l'annuncio nel febbraio scorso⁹.

⁸ Aggiornato, al nuovo **capoverso 2**, con l'inclusione, per i profili di competenza, del concerto con il Ministro della difesa, nella procedura di adozione, che parte su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, ed il Consiglio nazionale consumatori e utenti.

⁹ Cfr. (<http://www.regionieambiente.it/energia/efficienza/618-rendimento-energetico-in-edilizia.html>), secondo cui si trattava di uno schema normativo in base al quale l'attività poteva essere svolta da: tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private sia liberi professionisti in possesso di adeguato titolo di studio (Laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali; diploma di perito industriale, geometra, perito agrario); enti pubblici o organismi di

diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti; società di servizi energetici (ESCo). I tecnici avrebbero dovuto frequentare corsi di formazione per la Certificazione energetica della durata minima di 64 ore, i cui contenuti sono definiti nell'Allegato 1 al DPR, tenuti a livello nazionale da Università, Enti di Ricerca, Ordini e Collegi Professionali, ovvero a livello regionale da Regioni e Province Autonome e da altri soggetti da loro autorizzati. Al fine di assicurare la loro indipendenza, i certificatori avrebbero dovuto sottoscrivere una dichiarazione in cui attestano l'assenza di conflitti di interesse con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione o ristrutturazione dell'edificio certificato. Le nuove disposizioni si sarebbero applicate a Regioni e Province Autonome sprovviste di una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e, comunque, fino all'entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province Autonome che, viceversa, abbiano già legiferato al riguardo sono tenute ad adeguare la propria normativa

Articolo 5

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Edifici ad energia quasi zero)

1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

2. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, con il parere della Conferenza unificata è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.

3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;

b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli

edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE;

c) l'individuazione, in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico, della non applicabilità di quanto disposto al comma 1;

d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.

Art. 4-ter.

(Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato)

1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento.

2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici, anche attraverso le ESCO o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica. La dotazione del fondo è

incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo stesso.

3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile -- ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che

promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.

4. Entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.».

Il **comma 1** introduce due nuovi articoli (successivi all'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005), il primo in merito agli edifici ad energia quasi zero, il secondo volto ad aumentare l'efficacia dei meccanismi incentivanti presenti nella normativa nazionale sul tema dell'efficienza energetica negli edifici. Si tratta di una disciplina resa necessaria dall'attuazione della Direttiva 2002/91/CE (per il cui inadempimento l'Italia è stata deferita nell'aprile 2012 alla Corte europea di Giustizia, previo “parere motivato” del 25 gennaio 2013 della Commissione UE), secondo cui entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere “edifici a energia quasi zero” e a tal fine gli Stati membri devono stabilire e applicare i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e quelli esistenti, assicurare la certificazione energetica degli edifici e prescrivere l'ispezione regolare dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento.

Perciò il nuovo articolo 4-bis prevederà che, a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Già dal 31 dicembre 2014, però, con decreto interministeriale adottato con il parere della Conferenza unificata è definito un Piano d'azione a tal fine ed esso - che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia - è trasmesso alla Commissione europea; dovrà applicarsi alle varie tipologie di edifici, con indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno; dovrà indicare come si intende promuovere l'obiettivo degli edifici a energia

quasi zero, con uno *step* intermedio per gli edifici di nuova costruzione entro il 2015; dovrà individuare le esclusioni in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico.

Il nuovo articolo 4-ter, poi, preventiva incentivi pubblici per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, imponendo per la loro concessione il requisito dell'efficienza commisurato alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto ed all'entità dell'intervento.

Per gli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici, si prevede l'utilizzo di parte delle risorse destinate a costituire il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per sostenere interventi di incremento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici. Le risorse del suddetto fondo sono incrementate con una quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 per i progetti energetico ambientali, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni, metterà a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative; entro il 30 aprile 2014, poi, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redigerà un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco - aggiornato ogni tre anni - sarà inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica.

Articolo 6

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. -- (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione). -- 1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato: "attestato di prestazione energetica" ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

2. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un

edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.

3. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è

subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza

dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:

a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;

b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e

confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:

1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;

2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;

3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;

4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;

5) le emissioni di anidride carbonica;

6) l'energia esportata;

7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;

d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.».

L'articolo 6 del provvedimento in esame interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, riguardante la certificazione energetica degli edifici, sostituendone il testo. Dal raffronto fra in testo previgente e il nuovo testo - si veda in proposito il testo a fronte allegato al presente dossier - si evince come venga introdotta una disciplina maggiormente dettagliata e con alcuni elementi innovativi.

Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il provvedimento in esame, l'articolo "prevede la completa attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE, negli articoli da 11 a 13, sul tema della certificazione della prestazione energetica degli edifici".

Si ricorda, che il decreto legislativo n. 192 del 2005 ha stabilito (in attuazione dell'art. 7 della direttiva 2002/91/CE) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, prevedendone l'obbligo per gli edifici di nuova costruzione. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, per consentire ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. E' inoltre corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

Con il decreto legislativo n. 311 del 2006, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, l'obbligo della certificazione energetica è stato esteso gradualmente a tutti gli edifici preesistenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 (8 ottobre 2005), purché oggetto di compravendita o locazione, al fine di rendere il provvedimento maggiormente aderente alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2002/91/CE.

Per l'estensione dell'obbligo della certificazione è stato previsto un percorso graduale, ormai completato.

A partire dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica è diventato prerequisite essenziale per accedere ad incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura destinati al miglioramento delle prestazioni energetiche.

Il nuovo *comma 1* rinomina l'attestato di certificazione energetica in "attestato di prestazione energetica" e stabilisce che esso venga fornito per le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni (quando i lavori insistono su oltre il 25 per cento dell'involucro dell'edificio) - a cura del costruttore - e per gli edifici esistenti venduti o locati ad un nuovo locatario - a cura del proprietario dell'immobile. Necessitano dell'attestato di certificazione energetica anche taluni edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni con superficie superiore a 500 m², come specificamente individuati nel successivo *comma 6*.

Il nuovo testo dell'articolo 6, ai commi 1 e 2, a differenza del testo previgente, che, nel comma 1-bis, faceva riferimento ai trasferimenti a titolo oneroso, usa la meno comprensiva espressione "vendita", sembrando così escludere dalla disciplina ulteriori trasferimenti di immobili a titolo oneroso quale è, in primo luogo, la permuta.

La definizione di "importanti ristrutturazioni" è contenuta nell' articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater), introdotto dal provvedimento in esame.

Si rammenta che il previgente comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 stabiliva che entro un anno dalla data della sua entrata in vigore (cioè entro l'8 ottobre 2006), gli edifici di nuova costruzione dovessero essere dotati, al termine della costruzione, di un attestato di certificazione energetica (ai sensi dell'art. 2, lett. d) del D.Lgs. 192/2005. Per «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» si intendeva “il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio”.

Si sottolinea come il *comma 1* nuovo testo identifichi in modo più ampio gli immobili per i quali è previsto l'attestato di prestazione energetica rispetto all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 previgente che contemplava gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di integrale ristrutturazione, mentre per l'estensione dell'obbligo della certificazione a tutti gli edifici preesistenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 (8 ottobre 2005), purché oggetto di compravendita o locazione, era previsto un percorso graduale (ormai completato) nei commi da 1-*bis* a 2 - *quater*.¹⁰

Al *comma 2* si ribadisce che il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica, in caso di vendita o di nuova locazione di edifici ancora sprovvisti e a renderlo disponibile all'avvio trattative. Per gli edifici in costruzione il venditore o locatario rende nota ("fornisce evidenza") la futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.

Si valuti l'opportunità di meglio specificare l'espressione "fornisce evidenza".

Il nuovo *comma 3*, che in parte riprende il testo del comma 2-*ter* del testo previgente, stabilisce che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici è inserita la clausola riguardante il ricevimento della documentazione in merito alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. Il nuovo *comma 3* si differenzia dal previgente dal comma 2-*ter* in quanto

¹⁰ Commi introdotti dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, *Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.*

non esclude dall'ambito di applicazione della disposizione i contratti di locazione aventi ad oggetto edifici non ancora dotati di certificazione energetica.

Si evidenzia come la relazione che accompagna il disegno di legge in esame segnali che le disposizioni introdotte sono volte "anche alla risoluzione della procedura di infrazione riguardante la non completa attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 7 della direttiva 2002/91/CE in materia di attestato di prestazione energetica in caso di locazione". Con riferimento alla direttiva 2010/31/UE appare utile ricordare l'articolo 12, sul rilascio dell'attestato di prestazione energetica, ove si dispone che gli Stati membri provvedano affinché un attestato di prestazione energetica sia rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario.

Come già segnalato al comma 1, il comma 3 si riferisce alla vendita e non ad altri trasferimenti a titolo oneroso, pur precisando qui che anche nell'analogo previgente comma 2-ter si parlava di vendita-

Il nuovo *comma 4*, che in parte riprende il contenuto del comma 2 del previgente articolo 6, consente che l'attestazione della prestazione energetica riguardi più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio nel caso in cui:

- abbiano la medesima destinazione d'uso;
- siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto per la climatizzazione estiva e invernale.

Il nuovo *comma 4*, si discosta dal comma 2 del previgente articolo 6, principalmente in quanto esclude che la certificazione, per gli appartamenti di un condominio, possa basarsi sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo del medesimo condominio e della medesima tipologia.

In base al *comma 5*, l'attestato di prestazione energetica, analogamente a quanto avveniva, secondo il previgente comma 5, relativamente alla certificazione energetica, ha una validità massima di 10 anni dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell'edificio.

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, previsti dal decreto 16 aprile 2013¹¹ (*in attesa di pubblicazione, sia al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, sia al momento della redazione del presente dossier*), l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. A tali fini, i libretti di impianto,

¹¹ D.P.R. 16/04/2013, (In attesa di pubblicazione al momento della redazione del presente dossier), Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere A) e C), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 19. (http://www.quirinale.it/qnrw/statico/ex-presidenti/Napolitano_1/attivita/attificati/sett_atti.asp?Atti=set/2013_m04d15.htm2).

di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono allegati all'attestato di prestazione energetica. *Si osserva che gli impianti termici sono disciplinati anche dai decreti previsti dal comma 1-bis). Peraltro i libretti di impianto non vengono esplicitamente menzionati nell'articolo 4, né nel comma 1-bis, né nel comma 1, lettera b).*

Appare utile ricordare che l'articolo 4 del decreto legislativo n.192 del 2005, nel testo derivante dalla modifiche introdotte dal decreto-legge in esame, prevede al comma 1-*bis* che, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, siano aggiornate le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I decreti sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente e il Consiglio nazionale consumatori e utenti.

Il comma 1, lettera b), richiamato dalla disposizione in commento, fa riferimento a decreti del Ministro dello sviluppo economico volti a definire l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari.

Il *nuovo comma 6* estende l'obbligo di produrre ed affiggere l'attestato di prestazione energetica anche agli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m² e, dal 9 luglio 2015, anche a quelli di superficie superiore a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono su comuni e province, che, sulla base delle rispettive competenze, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge n. 23 del 1996¹².

La disposizione, che riprende il contenuto dell'articolo 12 della direttiva 2010/31/UE, amplia, per quanto concerne il dato dimensionale, il novero degli edifici per i quali il testo previgente dell'articolo 6 prevedeva l'attestato di certificazione energetica (i commi 7 e 8 del testo previgente lo richiedevano per quelli di una metratura superiore ai 1000 m², nonché per quegli edifici che, prescindere dalla loro estensione, fossero oggetto dei programmi di risparmio energetico, predisposti, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 192 del 2005, dal Ministero delle attività produttive, ora dello sviluppo economico).

¹² L. 11 gennaio 1996, n. 23, *Norme per l'edilizia scolastica*.

Il *nuovo comma 7* riguarda, invece, gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m², per i quali si prevede l'obbligo di affissione dell' attestato di prestazione energetica, rilasciato nei casi previsti dai commi 1 e 2 e cioè per le nuove costruzioni e in occasione di vendita o di nuova locazione degli edifici stessi.

Il *nuovo comma 9*, sempre con riguardo edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, prevede, in caso di un nuovo contratto o di rinnovo di un contratto relativo alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione, la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica.

La disposizione è analoga a quella contenuta nel comma *1-quater* del testo previgente, senza, tuttavia, la fissazione del termine per predisporre l'attestato e senza la previsione dell'esposizione al pubblico della targa energetica.

Il *nuovo comma 8*, analogamente al comma *2-quater* del testo previgente, anticipa alla fase dell'annuncio commerciale di vendita o di locazione, contenuto in qualsiasi mezzo di comunicazione, l'obbligo di riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Il *nuovo comma 10* fa salva la validità della certificazione (attestato di certificazione energetica) in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Il *nuovo comma 11* attiene all'attestato di qualificazione energetica, definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *1-ter*), dello stesso decreto legislativo n.192 del 2005 quale documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia e la classe energetica di appartenenza dell'edificio. Esso è considerato obbligatorio solo quando deve essere presentato da parte del direttore dei lavori al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori (articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005). Negli altri casi, l'attestato di qualificazione energetica, sul frontespizio del quale deve essere evidenziato che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica, contenendo l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio.

Il *nuovo comma 12* demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico - adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e avvalendosi delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo

delle fonti rinnovabili negli edifici, definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui all' articolo 4, dello stesso decreto legislativo n. 192 del 2005 - l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009¹³, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

I criteri e contenuti riguardano:

a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, per gli edifici di ridotte dimensioni e prestazioni energetiche al fine di ridurre i costi a carico dei cittadini;

b) la definizione di un attestato di prestazione energetica con tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e che consentano di confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: la prestazione energetica dell'edificio; la classe energetica; la qualità energetica del fabbricato definita attraverso gli indici di prestazione termica; i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica; le emissioni di anidride carbonica; l'energia esportata; le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio; le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione per uniformare le informazioni sulla qualità energetica;

d) la creazione di un sistema informativo nazionale che consenta la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.

¹³ D.M. 26 giugno 2009, *Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*.

Articolo 7

(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 61 del 12 marzo 2008. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.».

2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.».

Il **comma 1** recepisce quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE in tema di relazioni tecniche di progetto attestanti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Rispetto alla piena discrezionalità amministrativa nella determinazione dei contenuti della relazione tecnica, il **capoverso 1** ora prevede che il decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, sentita la Conferenza unificata) da un lato distingue il documento in funzione delle diverse tipologie di lavori (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica) e, dall'altro lato, richiede al progettista (nell'ambito delle competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche) di inserire nella relazione tecnica i calcoli e le verifiche attestanti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Inoltre il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, depositerà tale documento presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti. Tali adempimenti - che non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente portata termica superiore a 50 kw¹⁴ - paiono parzialmente sovrapporsi al superstito comma 2 della disposizione novellata (secondo cui la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata).

Per propiziare poi il rispetto dell'obbligo di legge secondo cui negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate (salvo impedimenti di natura tecnica od economica) i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti - che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori - hanno l'obbligo aggiuntivo di integrare la relazione tecnica di progetto con l'attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

Per il **capoverso 1-bis**, invece, le nuove valutazioni in sede progettuale comportano, in caso di nuova costruzione, una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di

¹⁴ Secondo la relazione governativa, a fronte dei maggiori adempimenti amministrativi che la stessa direttiva europea prevede per le amministrazioni pubbliche, chiamate a svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica, sono introdotte, nel rispetto del principio del "one in one out", misure volte a ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle PA con particolare riguardo alla presentazione e all'aggiornamento delle relazioni tecniche, introducendo, inoltre, l'esenzione da queste nel caso di mera sostituzione di generatori di calore in impianti di climatizzazione e coordinando la disposizione con il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37/2008.

fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.

Articolo 8

(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«A tali fini:

a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;

b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;

c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica.»;

b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

«5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:

a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di

elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;

b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.

5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea.

5-quinquies. Le regioni e le province autonome provvedono inoltre a:

a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.

b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la definizione congiunta:

a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;

b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;

c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d);

d) del Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;

e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.».

Il **comma 1** adegua la disciplina previgente in merito alle funzioni delle Regioni e degli enti locali, in un quadro di riferimento che, per la relazione governativa, sarà utile alle amministrazioni territoriali per favorire l'omogeneità di applicazione della direttiva, salvaguardando la loro autonomia e promuovendo la più ampia collaborazione a livello centrale e locale.

In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che già potevano promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione, vedono ora proceduralizzata tale possibilità mediante l'obbligo – in capo al proprietario, conduttore, amministratore di condominio, o per essi un terzo, che si assume la responsabilità di mantenere in esercizio gli impianti – di comunicare all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative. A loro volta anche le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicheranno al medesimo ente l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno. Di tutti tali dati l'ente in questione trasmetterà annualmente alle regioni i dati per via informatica.

Le già esistenti competenze regionali (e delle province autonome di Trento e di Bolzano)¹⁵ di pianificazione ed urbanistiche – che già dal 2005 dovevano porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti – ora si arricchiscono di nuove misure “di contesto”. Si tratta di interventi incentivanti, che come tali si bilanciano con contrapposti interessi che la legge dichiara

¹⁵ Che si affiancava a quella di predisporre, in accordo con gli enti locali, un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale (che andava esercitata entro il 31 dicembre 2008): il decreto in commento, in merito, traspone nell'attestato di prestazione energetica il parametro delle diagnosi energetiche cui riferire la realizzazione degli interventi di miglioramento (trasposizione prevista dall'art. 18, comma 3).

altrettanto meritevoli (il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi) o prevalenti (compatibilità con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il decreto legislativo novellato)¹⁶.

Il vincolo è che si tratti di “provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto”, mentre contenutisticamente essi possono:

o rendere flessibile l'applicazione dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a “specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità” (in tal caso la natura migliorativa deriverebbe dall'obbligo di garantire “un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale”; oppure consistere in semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.

Una nuova funzione, di piena devoluzione rispetto alla precedente competenza statale¹⁷, è quella che pone in capo alle regioni (ed alle province autonome) l'istituzione di un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale. Poiché si dovrà, nell'esercizio di tale competenza, tener conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e rispettare le norme comunitarie (anche se, si dice, solo in materia di libera circolazione dei servizi: ma evidentemente la previsione non può essere esaustiva, stante la gerarchia delle fonti), è da ritenersi che in tale ambito si dovranno far rientrare i requisiti di indipendenza richiesti dalle direttive europee. Nella predetta devoluzione rientra anche il compito di avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, hanno infine anche l'obbligo di definizione congiunta con il Ministero dello sviluppo economico di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti. Si aggiunge la collaborazione con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione per la definizione congiunta di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune. Resta invece una definizione congiunta regioni-Mi.se. quella di collaborazione per il Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, e quella per l'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale.

¹⁶ A tal fine occorrerà la preventiva notifica alla Commissione, stante la potenziale valenza anticoncorrenziale delle misure (la necessità che norme tecniche siano notificate discende dalla normativa europea generale).

¹⁷ Abrogata all'articolo 4, anche se non per l'aggiornamento della normativa relativa.

Articolo 9

(Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. -- *(Norme transitorie)* -- 1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto della direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:

a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici -- Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;

b) UNI/TS 11300 -- 1 Prestazioni

energetiche degli edifici -- Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;

c) UNI/TS 11300 -- 2 Prestazioni energetiche degli edifici -- Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;

d) UNI/TS 11300 -- 3 Prestazioni energetiche degli edifici -- Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

e) UNI/TS 11300 -- 4 Prestazioni energetiche degli edifici -- Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.».

Il **comma 1** persegue il fine di aggiornare, nelle more dell'emanazione dei nuovi decreti previsti all'articolo 4, le normative tecniche previste dal DPR 2 aprile 2009, n. 59 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Rispetto alla precedente normativa transitoria, che rinviava alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, ora si dispone che, nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici siano quelle derivanti da una serie di raccomandazioni degli organi di formazione tecnica unificata, cui si fa rinvio. Si tratta di una recentissima CTI 14/2013 sulle prestazioni energetiche degli edifici (*Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio*, cui si fa rinvio, ricettizio anche delle successive norme tecniche che ne conseguiranno e della normativa UNI equivalente), nonché della UNI/TS 11300 sulle prestazioni energetiche degli edifici (nelle sue quattro parti).

Viene di conseguenza meno anche il meccanismo, contenuto nell'articolo 11 novellato, che fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, prevedeva la sostituzione dell'attestato di certificazione energetica degli edifici con l'attestato di qualificazione energetica o con una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005: tale meccanismo prevedeva una clausola di consunzione della disciplina transitoria (trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali) che è anch'essa ora abbandonata.

Articolo 10

(Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

L'**articolo 10** sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

In particolare il nuovo articolo 14 stabilisce che all'attuazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 - fatti salvi gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 4-ter (introdotto dall'articolo 5 del testo in esame e a cui si fa rinvio) - si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

Anche il testo previgente prevedeva che l'attuazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 dovesse avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per le misure di accompagnamento previste dall'articolo 13, comma 3, e quantificate in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Il comma 3 dell'articolo 13 viene a sua volta modificato dall'articolo 11 del testo in esame, cui si fa rinvio.

Articolo 11

(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«3. Le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e

all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.».

Il **comma 1** prevede attività ancillari di informazione ai cittadini, alle imprese e alle PA: esse si innestano nella disciplina già esistente, secondo cui il Ministero delle attività produttive (oggi MiSE) predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico. Tali attività, a normativa vigente, già comportavano “nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare” nonché “la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo“ (tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnalava l'impronta ecologica). Poiché la problematica ha già ricevuto attenzione in altri e più recenti atti normativi la nuova disposizione prescrive che le relative attività siano svolte in sinergia con le misure “di accompagnamento” previste sin dal 2012 in settori latitanti.

Può restare piuttosto il dubbio che effetto indiretto della disposizione sia non solo realizzare evidenti economie di scala, ma anche di gravare su coperture finanziarie già esistenti: ad esempio, il richiamato articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012¹⁸, al comma 1 prevede che (per conseguire il fine di favorire la definizione di interventi di riqualificazione

¹⁸ Recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

energetica del patrimonio edilizio privato, pubblico e segnatamente dell'edilizia residenziale pubblica) il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definiscano, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni comprese le rappresentanze degli enti locali, specifiche misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e formazione, anche nell'ambito di programmi nazionali e interregionali destinati alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica di cui sono titolari.

La stessa procedura è prevista per consentire ai predetti ministeri di definire, in collaborazione con «Consip S.p.a.» e le regioni, modelli contrattuali volontari tra enti proprietari ed inquilini che favoriscano il ricorso al finanziamento tramite terzi per interventi incentivabili; anzi, la «Consip S.p.a.» è richiamata anche al comma 2, dove si coordina con le regioni e coll'ENEA per offrire ai soggetti destinatari degli incentivi gli strumenti utili a sollecitare l'effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica, ivi inclusi modelli di diagnosi energetica e di verifica e misurazione dei risultati ottenuti. Ma sotto il profilo finanziario il comma 3 richiama espressamente il possibile concorso di spesa delle regioni e degli enti locali nel promuovere, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorità per interventi integrati nell'edilizia pubblica e per la riqualificazione dell'edilizia sociale. Il comma 4 del medesimo articolo 16, addirittura, demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione di tariffe elettriche specifiche per l'utilizzo di impianti di climatizzazione e scaldacqua utilizzando pompe di calore elettriche, anche al fine di consentire la riduzione delle emissioni inquinanti locali; potrebbe non essere estraneo alla ratio della norma in commento estendere l'utilizzo di tale strumentazione finanziaria anche per le misure "di accompagnamento" oggi introdotte. Alla stessa chiave interpretativa si presta l'altra norma richiamata, cioè l'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012¹⁹, che al comma 1 prevede che l'ENEA sottoponga al Ministero dello sviluppo economico un programma per la promozione, sensibilizzazione, informazione e formazione da realizzare in ambito nazionale e interregionale e in stretta collaborazione con le Regioni e con le associazioni imprenditoriali piu' rappresentative. L'ENEA – cui compete di promuovere anche la conoscenza di strumenti utili a sollecitare l'effettuazione degli interventi di risparmio energetico – ai sensi del comma 2 predispose e pubblica, entro il 31 dicembre 2013 e successivamente con cadenza biennale, guide operative per promuovere l'individuazione e la definizione di progetti a consuntivo con particolare riferimento ai settori industriali del cemento, del vetro, della ceramica, dei laterizi, della carta, della siderurgia, dell'agricoltura e

¹⁹ Recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi).

dei rifiuti. Le guide operative sono corredate della descrizione delle migliori tecnologie disponibili e delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione.

Per il comma 3 l'ENEA predispone anche, in collaborazione con le regioni, la banca dati interoperabile sui progetti ammessi ai benefici del meccanismo dei certificati bianchi, consultabile via internet, previa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico; l'ENEA, per il comma 4, con il RSE (Ricerca sul settore energetico s.p.a.) può fornire assistenza tecnica ai soggetti interessati, per la predisposizione dei progetti di efficienza energetica da sottoporre a valutazione a consuntivo e dei grandi progetti, dandone comunicazione al Gestore (GSE).

Articolo 12

(Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. *(Sanzioni)*. — 1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni

secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.».

L'articolo 12 sostituisce integralmente l'articolo 15 del [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#), e ridefinendo in tal modo il quadro normativo sanzionatorio nella materia oggetto di tale provvedimento legislativo.

In particolare, il nuovo comma 1 del citato articolo 15 stabilisce che l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, del richiamato decreto legislativo n. 192 del 2005 sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).

Il comma 2 prevede quindi che le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71²⁰ del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo in commento. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76²¹, del decreto n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo 76.

²⁰ Il richiamato articolo 71 prevede le modalità con cui le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in questione.

²¹ Il richiamato articolo 76 prevede, al comma 1, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, mentre i successivi commi 2 e 3 stabiliscono, tra l'altro, che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso e che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Vengono quindi in rilievo, specificamente, le disposizioni di cui al capo III del titolo VII del libro II del codice penale, relative alla

Il comma 3 stabilisce che il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005 compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui ai commi 1 e 1-bis, del medesimo articolo 8 o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, ne danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Il successivo comma 4 prevede invece che il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, del già citato decreto legislativo n. 192 del 2005, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Ai sensi del comma 5 il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2005, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro, mentre il comma 6 dispone che l'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 192 e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione, ne da comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Il comma 7 prescrive quindi che, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2005, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro, mentre ai sensi del comma 8 per la medesima violazione, nel caso di vendita, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del predetto decreto, il proprietario e' punito con la

falsità in atti e in particolare, anche se non esclusivamente, la previsione di cui all'articolo 483 del codice penale che punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (si vedano, a titolo esemplificativo, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 7363 del 12-01-2012; Cass. pen. Sez. V, sent. n. 16275 del 16-03-2010; Cass. pen. Sez. V, Sent. n. 38748 del 09-07-2008).

sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. Il comma 9, sempre per la medesima violazione nel caso di nuova locazione - e ancora in relazione a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 2 - prevede che il proprietario sia punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

Da ultimo, ai sensi del comma 10, in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, sempre del decreto legislativo n. 192 del 2005, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Si osserva come non risultino previste sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare, in ordine alla violazione degli obblighi di cui al comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005.

In via generale, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 12 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), le disposizioni del Capo I della legge medesima (articoli da 1 a 43) si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, costituendo così il quadro normativo di riferimento in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.

Dal punto di vista procedimentale, occorre innanzitutto che la violazione sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13)²². La violazione deve essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); entro i successivi 60 giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta, art. 16). Se non è effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto (art. 17). Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2005, le competenze relative all'attuazione del decreto legislativo

²² L'attività di accertamento può consistere nell'assunzione di informazioni, nell'ispezione della dimora privata, in rilievi segnaletici, fotografici e nel sequestro cautelare della cosa che è stata utilizzata per commettere l'illecito o che ne costituisce il prezzo o il profitto. In particolare, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, oltre che esercitare i poteri indicati, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del competente tribunale territoriale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

medesimo sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione l'interessato può presentare scritti difensivi all'autorità competente; quest'ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. ordinanza-ingiunzione, art. 18).

Il procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione è regolato dall'articolo 6 del [decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150](#)²³.

²³ Tale disposizione - dopo aver stabilito che le controversie in questione sono regolate dal rito del lavoro ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dello stesso articolo 6 - prevede che l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione e che, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, la stessa si propone davanti al giudice di pace. Il comma 4 dell'articolo 6 dispone che l'opposizione debba essere proposta davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; di previdenza e assistenza obbligatoria; di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; d) di igiene degli alimenti e delle bevande; e) valutaria; f) di antiriciclaggio. Il comma 5 stabilisce che l'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro; quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro; quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal [regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736](#), dalla [legge 15 dicembre 1990, n. 386](#) e dal [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#). I successivi commi 6 e 7 del citato articolo 6 prevedono quindi che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento amministrativo, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale e che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 150. Ai sensi del comma 8, con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il comma 9 dispone che nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Ai sensi del comma 10, alla prima udienza, il giudice, quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza, ovvero, quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omissso il deposito dei documenti di cui al comma 8. Il comma 11 stabilisce poi che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Ai sensi del comma 12, con la sentenza che accoglie l'opposizione, il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

Articolo 13

(Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;».

Il **comma 1** introduce un nuovo comma all'articolo 16 del decreto legislativo 192/2005, concernente le abrogazioni e le disposizioni finali, al fine di coordinare l'attuale normativa con gli adeguamenti previsti dal decreto in commento. In particolare, si fa decorrere dall'entrata in vigore dei decreti interministeriali (di cui all'articolo 4, comma 1, come novellato) l'effetto abrogativo il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

Si tratta del regolamento attuativo del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, che contiene le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici relativamente alla climatizzazione invernale ed estiva (limitatamente all'involucro) e alla preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Questo provvedimento disciplinava anche l'installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici. Oltre ad essere vistosamente arretrato rispetto alle nuove priorità dettate dalla direttiva del 2010 (la Commissione contesta all'Italia di non aver soddisfatto nel proprio ordinamento quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva - concernente l'obbligo di presentare un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o locazione di un immobile - e di non aver dato corso all'obbligo di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell'aria la cui potenza nominale sia superiore a 12 kW per valutarne il rendimento, previsto dall'articolo 9 della medesima direttiva), il regolamento era stato invocato in sede parlamentare²⁴ il 2 febbraio 2011, a fronte delle più recenti evoluzioni normative.

²⁴ In sede di osservazioni sull'atto del Governo n. 302: "Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (A.G. n. 302), la 13^a Commissione permanente del Senato, con riferimento all'articolo 11, aveva osservato che "l'articolo 11 del decreto tratta della certificazione energetica degli edifici, andando a modificare ed integrare quanto oggi è regolato dal decreto legislativo n. 192 del 2005. Ai fini dell'affidabilità del prodotto e della tutela del consumatore, considerato anche l'alto valore economico unitario del prodotto casa, sarebbe opportuno che, almeno per gli immobili ad altissima prestazione energetica, ovvero per quelli che offrono prestazioni migliori almeno del 50 per cento rispetto ai limiti di legge fissati dal D.P.R. n. 59 del 2009, quindi quelli che rientrano nelle classi A e A+ fissate dal decreto del 26 giugno 2009 ("Linee guida per la certificazione energetica degli edifici"), la certificazione sia rilasciata dai soggetti aventi i requisiti professionali già previsti ma che, in aggiunta, operino sotto accreditamento dell'ente unico nazionale

denominato Accredia o da altro ente europeo equivalente (si ricorda che dal 1 gennaio 2010 la Commissione europea ha reso obbligatorio per gli Stati membri, sia per le certificazioni volontarie che per quelle obbligatorie, l'ente unico di accreditamento nazionale)". Anche con riferimento all'allegato 3 dell'A.G. n. 302, la medesima Commissione sostenne che "al comma 6, infine, pare essere in conflitto con il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 , n. 59. La percentuale richiesta, pari al 50 per cento del pertinente indice di prestazione energetica, inoltre, non ha alcuna giustificazione tecnica e non risponde alla buona pratica della progettazione".

Articolo 14

(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data

di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L'**articolo 14** al **comma 1** prevede che la detrazione d'imposta per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applichi nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento al 31 dicembre 2013; con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, il **comma 2** stabilisce che la detrazione del 65 per cento si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014; il **comma 3** prevede infine che le suddette detrazioni vadano ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

Più in dettaglio, il **comma 1** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della [legge n. 220 del 2010](#), concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per cento (in luogo del 55 per cento precedentemente previsto) alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia dal 6 giugno 2013) al 31 dicembre 2013.

Restano escluse le spese:

- per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
- per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Si ricorda che la detrazione per le spese di riqualificazione energetica di edifici, originariamente fissata nella misura del 55 per cento e più volte oggetto di interventi normativi, è stata, da ultimo, disciplinata dall'articolo 11, comma 2, [decreto-legge n. 83 del 2012](#), che ne ha previsto l'applicazione sino al 30 giugno 2013.

Più in generale, si ricorda che l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura (originariamente) del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;
- il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
- l'installazione di pannelli solari: detrazione massima 60.000 euro;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: detrazione massima 30.000 euro.

La norma che ha introdotto l'agevolazione in esame è contenuta nei commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 ([legge n. 296 del 2006](#)); successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata. I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.

Il già ricordato articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha stabilito una proroga per usufruire delle detrazioni per le spese sostenute e documentate sino al 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo d'imposta in corso alla predetta data.

L'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. A decorrere dal 1° gennaio 2013 era previsto che per tali interventi si applicasse la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-*bis* del TUIR.

In sintesi la normativa al riguardo prevede che:

- la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 55 per cento (ora al 65 per cento) delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
- l'agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità europea; dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità europea, dalle regioni o dagli enti locali;
- non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all'Agenzia delle entrate;

- i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo);
- è previsto l'esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l'installazione di pannelli solari;
- al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori; dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%;
- per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).

Si evidenzia che, poiché i citati commi 344, 345, 346 e 347 prevedono dei limiti massimi di detrazione (di 100.000, 60.000 e 30.000 euro a seconda dei casi) ma non dei limiti massimi di spesa, l'innalzamento dal 55 al 65 per cento della percentuale di detrazione comporta automaticamente una diminuzione della spesa massima agevolabile in relazione al medesimo intervento.

In altri termini, l'aumentata detrazione non comporta benefici fiscali al di sopra di un livello di spesa minore, rispetto alla situazione previgente.

Il **comma 2** prevede con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014.

Come evidenziato dalla Relazione, la norma si pone l'obiettivo della riqualificazione energetica di interi stabili condominiali, attraverso una maggiorazione dell'incentivo fiscale.

Si tratta della stessa detrazione prevista dal comma 1, applicata per un periodo più lungo (sino al 30 giugno 2014 anziché al 31 dicembre) e riguardante interventi:

- a) relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile;

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile²⁵ sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

²⁵ Nel testo in vigore dal 18 giugno 2013; l'articolo 1117 è stato così sostituito dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220.

- tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune (come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate);
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune (come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune);
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche).

Il successivo articolo 1117-*bis*²⁶ estende l'applicazione delle disposizioni recate dal Capo II del codice civile (*Del condominio negli edifici*), in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni.

- b) che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Al riguardo, si evidenzia come il riferimento ad interventi che "interessino" tutte le unità immobiliari potrebbe porre qualche problema interpretativo: ad esempio, se debba comunque trattarsi di lavori eseguiti in tutte le unità immobiliari del condominio con l'obiettivo del risparmio energetico generale, o se possa trattarsi anche di lavori eseguiti solo su alcune unità immobiliari che arrechino tuttavia vantaggi in termini di risparmio energetico per l'intero condominio.

Il **comma 3** stabilisce che la detrazione spettante ai sensi del presente articolo va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

La disposizione prevede inoltre l'applicazione, "in quanto compatibili", delle seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 24, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#);
- articolo 29, comma 6, del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#).

Si ricorda che il comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) reca alcune precisazioni con riferimento alla proroga delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici che erano state disposte dal precedente comma 20.

²⁶ Aggiunto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, ed in vigore dal 18 giugno 2013.

In particolare, la lettera a) stabilisce che i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008²⁷. La lettera b) prevede la possibilità di ripartire la detrazione per tutti gli interventi in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione (*disposizione non compatibile con la determinazione di dieci quote annuali effettuata dal comma in esame*). La lettera c) specifica che non è richiesta l'acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell'edificio (articolo 1, comma 348, lettera b), della legge finanziaria 2007) per:

- gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007), limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 del medesimo articolo 1);
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a condensazione (comma 347 del medesimo articolo 1).

La seconda disposizione richiamata dal comma in esame (comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185 del 2008) prevede l'obbligo per il contribuente di inviare una specifica comunicazione ai fini della detrazione.

Più in dettaglio, il comma 6 prevede che i contribuenti interessati alle detrazioni di cui ai commi da 344 a 347 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, devono inviare all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate²⁸. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).

²⁷ Tali valori sono stati definiti con il D.M. 11 marzo 2008 (*Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66*).

²⁸ Si tratta del Provv. 6 maggio 2009.

Articolo 15

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica)

1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.

L'**articolo 15** prevede che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale - finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico - si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14 (per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dal successivo articolo 16 (per gli interventi di ristrutturazione edilizia), alle cui schede si fa rinvio.

Nel [Comunicato della Presidenza del Consiglio](#) del 31 maggio 2013 (all'esito del Consiglio dei Ministri n. 6 in cui il Governo ha approvato il disegno di legge in esame) si afferma che trattasi "presumibilmente, dell'ultima conferma per questo genere di benefici fiscali, in quanto espressamente prevista nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale".

Articolo 16

(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo

ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

L'**articolo 16 al comma 1** proroga (dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia. Il **comma 2** introduce una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.

Più in dettaglio, il **comma 1** proroga sino al 31 dicembre 2013 il termine precedentemente fissato al 30 giugno 2013 di scadenza dell'agevolazione introdotta al comma 1 dell'articolo 11 del [decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), con cui è stata aumentata dal 36 per cento al 50 per cento la detrazione Irpef delle spese effettuate, tramite bonifico tracciabile, per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni, ed è stato innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.

La norma in esame novella l'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, il quale fa riferimento alle spese documentate sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dello stesso decreto) fino al 31 dicembre 2013 (in luogo del 30 giugno 2013), relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis* del [D.P.R. n. 917 del 1986](#) (c.d. TUIR).

Si ricorda al riguardo che l'articolo 4 del [decreto-legge n. 201 del 2011](#)²⁹, inserendo un nuovo articolo 16-*bis* nel TUIR, ha introdotto a regime la

²⁹ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni.

Pertanto, per effetto della norma in esame, nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013, spetta una detrazione del 50 per cento nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Si ricorda che la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#)³⁰. La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile come detto con il nuovo articolo 16-*bis* del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

La detrazione è concessa (comma 1 del nuovo articolo 16-*bis*) per i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione -anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b);
- realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;
- eliminazione di barriere architettoniche;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;
- realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;
- conseguimento di risparmi energetici;
- adozione di misure antisismiche;
- bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Il comma 2 del nuovo articolo 16-*bis* del TUIR ricomprende tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. Il comma 3 del nuovo articolo 16-*bis* riconduce a regime la detrazione d'imposta del 36 per cento sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative, istituita dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

Tra le altre disposizioni introdotte in materia si segnalano:

- l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (articolo 7, comma 2, lett. q), del [D.L. n. 70 del 2011](#)). In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la norma prescrive l'obbligo di

³⁰ *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.*

- indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal [Provvedimento n. 149646](#) del Direttore dell' Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011;
- la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare (articolo 25 del [decreto-legge n. 78 del 2010](#), come modificato dall'articolo 23, comma 8, del decreto legge 98 del 2011);
 - l' Agenzia delle entrate ha chiarito³¹ che il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione deve utilizzare un bonifico dal quale risulti: 1) la causale del versamento; 2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 3) il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
 - l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori (articolo 7, comma 2, lett. r) del D.L. n. 70 del 2011; tale soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
 - la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile (commi 12-*bis* e 12-*ter* dell'articolo 2 del [decreto-legge n. 138 del 2011](#));
 - l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali: dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali (articolo 4, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011).

Il **comma 2** prevede per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 una detrazione dall'imposta lorda del 50 per cento per le ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Come evidenziato dalla Relazione, la disposizione intende favorire la ripresa economica e l'offerta occupazionale del settore legato alla filiera della lavorazione del legno, attualmente in forte crisi.

Ai fini del riconoscimento della detrazione in esame la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1. A sua volta il comma 1, come visto, novella l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 che, per effetto della norma predetta, consente di detrarre il 50 per cento

³¹ Con la [risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012](#).

nel limite massimo di spesa di 96.000 euro nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013.

La norma in esame non sembra individuare l'arco temporale entro cui le spese devono essere effettuate, né evidenziare chiaramente a quali ristrutturazioni essa faccia riferimento: visto il richiamo effettuato al comma 1, sembrerebbe trattarsi delle ristrutturazioni che hanno avuto inizio il 26 giugno 2012, data di avvio del bonus del 50 per cento sulle ristrutturazioni (ma potrebbe trattarsi astrattamente anche delle ristrutturazioni avviate dopo il 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del testo in esame).

Si sottolinea, inoltre, che la norma in esame non sembra imporre vincoli circa le modalità di effettuazione del pagamento (non richiedendo, in particolare, esplicitamente il ricorso al c.d. bonifico parlante³² come previsto in casi analoghi), limitandosi a parlare di "spese documentate".

Quanto sopra si segnala in relazione all'eventualità di difficoltà interpretative nell'applicazione delle norme.

Si ricorda che la norma agevolativa in esame ricalca quella, di contenuto analogo, contenuta all'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, rubricata "Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici".

L'articolo 2 citato prevedeva infatti una detrazione IRPEF per le spese documentate sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile in ristrutturazione.

L'agevolazione è riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. ristrutturazioni) effettuati su singole unità immobiliari residenziali che siano iniziati a partire dal 1o luglio 2008.

L'ammontare della detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, è fissata nella misura del 20 per cento e calcolata su di un importo massimo complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro. La detrazione è ripartita, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo.

Rispetto all'agevolazione introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, la norma in esame prevede pertanto una tipologia di spese ammesse all'agevolazione più ristretta (solo per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, e non anche per l'acquisto di elettrodomestici A+, apparecchi televisivi e *computer*).

Inoltre, mentre l'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2009 specificava che la detrazione era riconosciuta a fronte delle spese documentate i cui pagamenti

³² Ossia indicante la causale del pagamento, il codice fiscale del pagatore ed il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del pagamento.

erano effettuati con le stesse modalità previste per le spese di ristrutturazione edilizia (in particolare utilizzando il c.d. bonifico parlante), la norma in esame si limita a parlare, come visto, di "spese documentate".

Articolo 17

(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere *a)*, *b)*, *c)* o *d)* dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.».

Il **comma 1** sostituisce i primi commi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, consentendo in via d'urgenza la qualificazione e l'operatività degli installatori di impianti concernenti le fonti rinnovabili.

La legislazione vigente (con un rinvio alle prime tre lettere del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37) prevedeva che i requisiti tecnico-professionali in materia fossero, in alternativa, o diploma di laurea in materia tecnica specifica (conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta), o il diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo (con specializzazione relativa al settore delle attività di cui s'è detto, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto), seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, o il titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore).

In virtù della novella ora introdotta, coloro che intendono svolgere l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie (nonché di caminetti e stufe) a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore potranno anche addurre, come requisito sufficiente, la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni (escluso quello

computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti). In compenso, viene meno la deroga al terzo requisito (quello per cui il titolo di formazione professionale rilasciato nel rispetto delle modalità formative ivi previste attesta la qualificazione degli installatori): il nuovo comma 2 si limita a prevedere che, entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28³³, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.

³³ Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Articolo 18

(Abrogazioni e disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati, gli articoli 1, comma 3, 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f), l'articolo 5, 12, 14, i punti 2, 11, 12 e 56 dell'allegato A, gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, del

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.

3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica».

Il **comma 1** fa decorrere sin dalla data di entrata in vigore del decreto in commento l'effetto abrogativo delle seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (che attribuiva allo Stato, alle regioni (e province autonome), avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, la predisposizione di programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla attuazione omogenea e coordinata delle norme, alla sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati, alla realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato, nonché alla promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.
- articolo 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recanti le pregresse definizioni di «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio», «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio», «cogenerazione» e «sistema di condizionamento d'aria»;
- l'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sui meccanismi di cooperazione promossi dal MiSe, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, al fine di realizzare iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR;

- l'articolo 12 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che regolava in via transitoria l'esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1;
- l'articolo 14 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che recava sia la clausola di invarianza finanziaria (comma 1) che la copertura di spesa per le misure di accompagnamento;
- i punti 2 (definizione di attestato di qualificazione energetica), 11 (definizione di edificio adibito ad uso pubblico), 12 (definizione di edificio di proprietà pubblica) e 56 (definizione di unità immobiliare residenziale e assimilata) dell'allegato A del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, tutte evidentemente superate dalle nuove definizioni della novella all'articolo 2)
- gli Allegati B (metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici) ed I (regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
- il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (la pregressa fattispecie omissiva del direttore dei lavori sull'asseverazione di conformità delle opere e sull'attestato di qualificazione energetica)
- il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo cui il previo periodo di formazione dell'installatore doveva avere precise caratteristiche per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa (una formazione preliminare di idraulico, installatore di canalizzazioni, tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti sanitari e di riscaldamento o raffreddamento), per gli installatori di pompe di calore (una formazione preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e competenze di base di elettricità e impianti idraulici), per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici (una formazione preliminare di idraulico o di elettricista e competenze di impianti idraulici, di elettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura e incollaggio di giunti di tubi, sigillamento di raccordi, prove di tenuta, capacità di collegare cavi, buona conoscenza dei materiali di base per la copertura dei tetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione), ovvero un programma di formazione professionale che consentisse agli installatori di acquisire competenze adeguate corrispondenti a tre anni di formazione nei settori di competenze predette, comprendente sia la formazione in classe che la pratica sul luogo di lavoro.

Per il **comma 2**, invece, è alla data di entrata in vigore dei decreti interministeriali di cui all'articolo 4, comma 1, che scatta l'effetto abrogativo dei commi 1 (applicativo del decreto alla progettazione e realizzazione di edifici di

nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, nonché alla certificazione energetica degli edifici) e 2 (diversi gradi di applicazione per il caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali in relazione al tipo di intervento) dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Infine, il **comma 3** introduce nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 un adeguamento alla nuova nomenclatura di fonte europea: pertanto, ovunque in esso ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica», andranno lette come riferite al nuovo istituto dell'«attestato di prestazione energetica».

Articolo 19

(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)

1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "In ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.";

b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche

gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite dalle seguenti "in ogni caso";

c) l'ottavo periodo e' abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.

L'**articolo 19** reca modifiche all'articolo 74, primo comma, lettera c), del DPR n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, eliminando dal 1° gennaio 2014 l'applicazione di aliquote IVA agevolate sui allegati e supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali.

Più in dettaglio il **comma 1** reca una serie di novelle all'articolo 74, primo comma, lettera c), del [DPR 26 ottobre 1972, n. 633](#)³⁴, con il quale è delineato il regime speciale IVA applicato alle pubblicazioni editoriali.

Anzitutto la **lettera a)** del comma 1 ne sostituisce il quinto periodo al fine di modificare il regime IVA applicabile ai c.d. supporti integrativi.

Ai sensi dell'articolo 74 citato per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa.

Mentre la normativa originaria prevede per i supporti integrativi l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento qualora il costo del supporto non superi il cinquanta per cento del prezzo della confezione, per effetto della modifica in esame si applicherà comunque ai supporti integrativi l'aliquota IVA propria di ciascuno dei beni ceduti.

³⁴ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

La **lettera b)** modifica il sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, concernente in questo caso il regime IVA applicabile ai beni diversi dai supporti integrativi, ceduti con giornali, quotidiani ecc. con prezzo indistinto ed in unica confezione.

Anche in tale ipotesi, mentre la normativa originaria prevede che solo qualora il costo del bene ceduto (anche gratuitamente) con la pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti, per effetto della modifica in esame a tali beni si applicherà comunque l'aliquota IVA propria dei beni ceduti.

La **lettera c)** infine abroga l'ottavo periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.

Tale disposizione prevede che non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata prima della commercializzazione presso il competente ufficio IVA.

Ai sensi del **comma 2**, le disposizioni in materia di IVA recate dal comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.

Articolo 20

(Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), e' abrogato.

2. Alla tabella A, parte III, n. 121), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «somministrazioni di

alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività»;

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.

L'**articolo 20** incrementa (dal 4 al 10 per cento), a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota IVA applicabile alla somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività.

Più in dettaglio, la norma in esame interviene modificando la tabella A allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#)³⁵ al fine di modificare l'aliquota IVA applicabile alla somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici collocati in determinati edifici destinati alla collettività.

Il **comma 1** in particolare abroga il n. 38) della parte II della tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività.

Il **comma 2** modifica di conseguenza il n. 121) della parte III della tabella A citata (che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento alle somministrazioni di alimenti e bevande ed alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande), aggiungendovi quanto prima previsto dal citato n. 38 della parte II della tabella A.

Ciò comporterà, pertanto, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento anche alle somministrazioni di alimenti e bevande mediante distributori

³⁵ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

automatici collocati in stabilimenti, ospedali (...) e altri edifici destinati a collettività.

Il **comma 3** infine prevede l'applicazione delle disposizioni recate dai commi precedenti alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.

Articolo 21, comma 1

(Finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il **comma 1 dell'articolo 21** incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Si ricorda che un ulteriore finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga è previsto - nella misura di 715 milioni di euro, relativi interamente all'anno 2013 - dall'art. 4 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54³⁶, attualmente in fase di conversione alle Camere (A.C. n. 1012).

Tali importi si sommano agli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga già previsti dalla legislazione antecedente, importi pari a 1.200 milioni di euro per il 2013, 1.000 milioni per il 2014, 700 milioni per il 2015 e 400 milioni per il 2016³⁷.

Complessivamente, riguardo agli stanziamenti stabiliti in via diretta dalle norme, l'importo per il 2013 risulta ora pari a 1.962,8 milioni di euro, mentre quello per il 2014 ammonta a 1.121,5 milioni (restano fermi gli importi summenzionati per gli anni 2015 e 2016). Inoltre, la relazione tecnica allegata al citato A.C. n. 1012 (disegno di legge di conversione del D.L. n. 54) osserva che un'ulteriore quota di risorse, stimata ivi pari a 288 milioni di euro per il 2013, proviene dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013; tale revisione (oggetto del "Piano di Azione Coesione") può, infatti, prevedere³⁸ il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni,

³⁶ *Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.*

³⁷ Ai sensi dell'art. 2, comma 65, della L. 28 giugno 2012, n. 92, nonché (per l'anno 2013) dell'art. 1, comma 254, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

³⁸ Ai sensi dell'art. 1, comma 253, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione³⁹.

Sotto il profilo ordinamentale, si ricorda che, nell'attuale disciplina⁴⁰, gli ammortizzatori sociali in deroga sono previsti per gli anni 2013-2016 ed attuati (nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate) con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifici accordi governativi (relativi anche a settori produttivi e ad aree regionali). Gli ammortizzatori in oggetto consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Il trattamento concesso o prorogato in deroga ha una prima durata massima di dodici mesi; la misura degli eventuali trattamenti successivi - prorogati per singoli periodi massimi di dodici mesi, con la stessa procedura summenzionata - è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di ulteriori proroghe; nell'ipotesi di proroghe successive alla seconda, i trattamenti possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 2, del citato D.L. 21 maggio 2013, n. 54, attualmente in fase di conversione alle Camere, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le parti sociali, la definizione di criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, con particolare riguardo a: i termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande; le causali di concessione; i limiti di durata e reiterazione delle prestazioni, anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito; le tipologie di datori di lavoro e di lavoratori beneficiari.

Lo stesso art. 4, comma 2, del D.L. n. 54, in fase di conversione alle Camere, prevede che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. In merito, si ricorda altresì che, in base alla normativa già vigente⁴¹, ogni due mesi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

³⁹ La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle regioni interessate.

⁴⁰ Cfr. l'art. 2, commi 64 e 66, della L. 28 giugno 2012, n. 92.

⁴¹ Art. 2, comma 66, della L. 28 giugno 2012, n. 92.

Articolo 21, commi 2-4
(Disposizioni finanziarie)

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 e' incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2 del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 271,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 373,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 260,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 257,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 14,16, 19 e 20;

b) quanto a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

c) quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616 della legge 24

dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 2 dell'articolo 21** incrementa di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 7 del 2009, mentre il **comma 3** individua le modalità di copertura degli oneri recati dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2 dell'articolo in esame. Il **comma 4** autorizza infine il Ministro dell'economia ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

In dettaglio, il **comma 2** incrementa di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della [legge 6 febbraio 2009, n. 7](#).

Si ricorda che la legge n. 7 del 2009 di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, al citato articolo 5 reca gli stanziamenti per l'attuazione delle norme del citato Trattato, disponendo in ordine alla copertura degli stessi.

Come evidenziato dalla Relazione tecnica, il rifinanziamento in oggetto è destinato:

- al reintegro delle riduzioni disposte dal testo in esame per il periodo 2014-2013 (articolo 21, comma 3, lettera b));
- al parziale recupero delle somme utilizzate a copertura del decreto-legge n. 54 del 2013 (articolo 4, comma 1, lettera c), n. 1)).

Il **comma 3** reca la copertura degli oneri recati articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2 dell'articolo in esame, così quantificati:

- 47,8 milioni di euro per l'anno 2013;
- 271,3 milioni di euro per l'anno 2014;
- 373,5 milioni di euro per l'anno 2015;
- 260,7 milioni di euro per l'anno 2016;
- 257,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023;
- 413,1 milioni di euro per l'anno 2024.

A tali oneri si provvede:

- a. utilizzando le maggiori entrate recate dai precedenti articoli 14,16, 19 e 20
- b. riducendo la già citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
- c. riducendo la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#)⁴², relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
- d. riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della [legge 20 maggio 1985, n. 222](#)⁴³, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato;
- e. riducendo lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale (programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire») dello stato di previsione del MEF per l'anno 2013, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

⁴² *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*. Il comma 616 citato ha disposto l'istituzione di appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, negli stati di previsione dei Ministeri.

⁴³ *Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*.

Il **comma 4** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO A FRONTE

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Comma 1

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 1	
<i>Finalità</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.</p>	<p>1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché' delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.</p>
<p>2. Il presente decreto disciplina in particolare:</p>	<p>2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:</p>
<p>a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;</p>	<p>a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;</p>
<p>b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;</p>	<p>b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;</p>
<p>c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;</p>	
<p>d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;</p>	
<p>e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione</p>	

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 1	
<i>Finalità</i>	
Testo previgente	Testo modificato
energetica e delle ispezioni degli impianti;	
	c) sostenere la diversificazione energetica;
	d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
<i>f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;</i>	e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell'occupazione;
<i>g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.</i>	f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:	g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;
<i>a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;</i>	h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale.
<i>b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;</i>	
<i>c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;</i>	
<i>d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche</i>	

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 1 <i>Finalità</i>	
Testo previgente	Testo modificato
attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.	

Articolo 2*(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)***Comma 1**

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 2 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Ai fini del presente decreto si definisce:	1. <i>Identico:</i>
a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;	<i>a) identica;</i>
b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;	<i>b) identica;</i>
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un	<i>c) identica;</i>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 2 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;</p>	
<p>d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;</p>	<p>d) «attestato di prestazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;</p> <p><i>* Così modificata ai sensi dell'art. 18, comma 3</i></p>
<p>e) «cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;</p>	<p>e) <i>identica;</i></p>
<p>f) «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere</p>	<p>f) <i>identica;</i></p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 2 Definizioni	
Testo vigente	Testo modificato
abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;	
g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;	<i>g) identica;</i>
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;	<i>h) identica;</i>
i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;	<i>i) identica;</i>
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.	<i>l) identica;</i>
	<i>l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il</i>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 2 Definizioni	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>miglioramento dell'efficienza energetica;</p> <p><i>l-ter)</i> "attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;</p>
	<p><i>l-quater)</i> "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;</p>
	<p><i>l-quinquies)</i> "confine del sistema (o energetico dell'edificio)": confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta;</p>
	<p><i>l-sexies)</i> "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;</p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 2 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<i>l-septies</i>) "edificio di proprietà pubblica": edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;
	<i>l-octies</i>) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ);
	<i>l-novies</i>) "edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;
	<i>l-decies</i>) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;
	<i>l-undecies</i>) "energia consegnata o fornita": energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 2 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio; <i>l-duodecies)</i> "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
	<i>l-ter decies)</i> "energia esportata": quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine;
	<i>l-quater decies)</i> "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
	<i>l-quinquies decies)</i> "energia prodotta in situ": energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;
	<i>l-sexies decies)</i> "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;
	<i>l-septies decies)</i> "fabbricato": sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 2 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;
	<i>l-octies decies</i>) "fattore di conversione in energia primaria": rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;
	<i>l-novies decies</i>) "involucro di un edificio": elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno;
	<i>l-vicies</i>) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove: 1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 2 Definizioni	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;</p> <p>2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;</p> <p>3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva;</p>
	<p><i>l-vicies semel)</i> "norma tecnica europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;</p>
	<p><i>l-vicies bis)</i> "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche</p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 2 Definizioni	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;</p>
	<p><i>l-vicies ter)</i> "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera <i>l-vicies bis</i>);</p>
	<p><i>l-vicies quater)</i> "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;</p>
	<p><i>l-vicies quinquies)</i> "sistema di</p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 2 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;
	<i>l-vicies sexies</i>) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico dedicato a uno o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi;
	<i>l-vicies septies</i>) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
	<i>l-duodetricies</i>) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;
	<i>l-undetricies</i>) "vettore energetico": sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.	2. <i>Identico.</i>

Articolo 3*(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)***Comma 1, lettere a)-d)**

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 3	
<i>Àmbito di intervento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:	1. <i>Identico:</i>
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;	a) <i>identica;</i>
b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;	b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9 ;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.	c) <i>identica.</i>
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione: a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di	2. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 3 <i>Àmbito di intervento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;</p> <p>2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;</p> <p>b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente ⁽⁵⁾;</p> <p>c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:</p> <p>1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);</p> <p>2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;</p> <p>3) sostituzione di generatori di calore.</p>	
	2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.
	<p>2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:</p> <p>a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;</p> <p>b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) nuova costruzione;</p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 3 <i>Àmbito di intervento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>2) ristrutturazioni importanti;</p> <p>3) riqualificazione energetica;</p> <p>c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";</p> <p>d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;</p> <p>e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;</p> <p>f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;</p> <p>g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;</p> <p>h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;</p> <p>i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;</p> <p>l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;</p> <p>m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e</p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 3 <i>Àmbito di intervento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:	3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;	a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;	b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
	c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;	d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.	
	e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 3 <i>Àmbito di intervento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;</p>
	<p>f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.</p>
	<p>3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:</p> <p>a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;</p> <p>b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.</p>
	<p>3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.</p>

Articolo 4*(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)***Comma 1, lettere a)-c)**

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 4	
<i>Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:	1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;	a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali: 1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea; 2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 4	
<i>Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;</p> <p>3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;</p> <p>4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;</p>
<p><i>b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;</i></p>	<p>b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:</p> <p>1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;</p> <p>2) in caso di nuova costruzione e di</p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 4 <i>Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;</p> <p>3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.</p>
<p>c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.</p>	
	<p>1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di</p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 4	
<i>Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.	2. I decreti di cui al comma 1-bis sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa , acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.

Articolo 5

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero)

Comma 1

<p>Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;">Art. 4-bis <i>(Edifici ad energia quasi zero)</i></p> <p>1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.</p> <p>2. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, con il parere della Conferenza unificata è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.</p> <p>3. Il Piano d'azione di cui al comma 2</p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:</p> <p>a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;</p> <p>b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE;</p> <p>c) l'individuazione, in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico, della non applicabilità di quanto disposto al comma 1;</p> <p>d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 4-ter <i>(Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato)</i></p> <p>1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento.</p> <p>2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di</p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici, anche attraverso le ESCO o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica. La dotazione del fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo stesso.</p> <p>3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.</p> <p>4. Entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il</p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.</p>

Articolo 6

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)

Comma 1

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 6 <i>Certificazione energetica degli edifici</i>	Articolo 6 <i>Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione</i>
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore , di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.	1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' denominato: "attestato di prestazione energetica" ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato e' prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
	2. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 6 <i>Certificazione energetica degli edifici</i>	Articolo 6 Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
	disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
	3. <i>(cfr comma 2-ter)</i>
<i>(cfr comma 2)</i>	4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, del locatore:	
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a	

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 6 <i>Certificazione energetica degli edifici</i>	Articolo 6 <i>Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione</i>
1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;	
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;	
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.	
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.	
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati,	9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 6 <i>Certificazione energetica degli edifici</i>	Articolo 6 Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.	termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:	<i>(cfr comma 4)</i>
a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;	
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.	
2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato A.	
2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le	3. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 6 <i>Certificazione energetica degli edifici</i>	Articolo 6 Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.	aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.	8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
3. [Comma abrogato dal comma 2-bis dell'art. 35, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione]	
4. [Comma abrogato dal comma 2-bis dell'art. 35, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione]	
5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.	5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare. La validità temporale massima e' subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 6 <i>Certificazione energetica degli edifici</i>	Articolo 6 <i>Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione</i>
	energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.	<i>Cfr comma 12, lett. b)</i>
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati,	6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 6 <i>Certificazione energetica degli edifici</i>	Articolo 6 <i>Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione</i>
l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.	superiore a 500 m² , ove l'edificio non ne sia già dotato, e' fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, e' abbassata a 250 m² . Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
	7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
	10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
	11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 6 <i>Certificazione energetica degli edifici</i>	Articolo 6 <i>Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione</i>
	<p>previsto all'articolo 8, comma 2, e' facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale e' od e' stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.</p>
<p>8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.</p>	
<p>9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio,</p>	<p>12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica</p>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 6 <i>Certificazione energetica degli edifici</i>	Articolo 6 <i>Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione</i>
<p>delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU,</p> <p>prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.</p> <p><i>Cfr comma 6</i></p>	<p>amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, e' predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:</p> <p>a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;</p> <p>b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:</p> <p>1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;</p> <p>2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;</p> <p>3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il</p>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 6 <i>Certificazione energetica degli edifici</i>	Articolo 6 <i>Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione</i>
	<p>raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;</p> <p>4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;</p> <p>5) le emissioni di anidride carbonica;</p> <p>6) l'energia esportata;</p> <p>7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;</p> <p>8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;</p> <p>c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;</p> <p>d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli</p>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 6 <i>Certificazione energetica degli edifici</i>	Articolo 6 <i>Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione pubblici.</i>

Articolo 7*(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)***Commi 1 e 2**

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 8	
<i>Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.</p>	<p>1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 61 del 12 marzo 2008. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il</p>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 8	
<i>Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.</p>
	<p>1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, e' prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.</p>
<p>2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 8	
<i>Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.</p>	
<p>3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Articolo 8*(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)***Comma 1**

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 9	
<i>Funzioni delle regioni e degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.	1. <i>Identico.</i>
2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:	2. <i>Identico.</i>
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;	a) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 9	
<i>Funzioni delle regioni e degli enti locali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;	b) <i>identica</i> ;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;	c) <i>identica</i> ;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.	d) <i>identica</i> ;
<p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati.</p> <p>In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.</p>	<p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati.</p> <p>«A tali fini:</p> <p>a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;</p> <p>b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di</p>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 9	
<i>Funzioni delle regioni e degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	ogni anno; c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica.
3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:	3-bis. <i>Identico.</i>
a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;	a) <i>identica;</i>
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;	b) <i>identica;</i>
c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;	c) <i>identica;</i>
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;	d) <i>identica;</i>
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;	e) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 9	
<i>Funzioni delle regioni e degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di certificazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16.</p>	<p>f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16.*</p> <p>* Così modificato ai sensi dell'art. 18, comma 3</p>
<p>3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.</p>	<p>3-ter. <i>Identico.</i></p>
<p>3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.</p>	<p>3-quater. <i>Identico.</i></p>
<p>3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati</p>	<p>3-quinquies. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 9	
<i>Funzioni delle regioni e degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.	
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.	4. <i>Identico.</i>
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.	5. <i>Identico.</i>
5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le	5-bis. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 9 <i>Funzioni delle regioni e degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
scelte conseguenti.	
	<p>5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>a)</i> flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>b)</i> semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.</p>
	<p>5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea.</p>
	<p>5-quinquies. Le regioni e le province autonome provvedono inoltre a:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>a)</i> istituire un sistema di</p>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 9 <i>Funzioni delle regioni e degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.</p> <p>b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.</p>
	<p>5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la definizione congiunta:</p> <p>a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;</p> <p>b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;</p> <p>c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d);</p> <p>d) del Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo</p>

<p>Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i></p>	
<p>Articolo 9 <i>Funzioni delle regioni e degli enti locali</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>4-bis, comma 2; e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.</p>

Articolo 9

(Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Comma 1

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 11	
<i>Requisiti della prestazione energetica degli edifici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Articolo 11 <i>Requisiti della prestazione energetica degli edifici</i></p>	<p><i>Articolo 11</i> Norme transitorie</p>
<p>1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.</p>	<p>1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:</p> <p>a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;</p> <p>b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;</p> <p>c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2:</p>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 11	
<i>Requisiti della prestazione energetica degli edifici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 11 <i>Requisiti della prestazione energetica degli edifici</i>	<i>Articolo 11</i> Norme transitorie
	<p>Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;</p> <p>d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;</p> <p>e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.</p>
<p>1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.</p>	
<p>1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione</p>	

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 11	
<i>Requisiti della prestazione energetica degli edifici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 11 <i>Requisiti della prestazione energetica degli edifici</i>	<i>Articolo 11</i> Norme transitorie
energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.	

Articolo 10

(Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Comma 1

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 14	
<i>Copertura finanziaria</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.</p>	

Articolo 11

(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Comma 1

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 13	
<i>Misure di accompagnamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.	1. <i>Identico.</i>
<p>2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come obiettivo:</p> <p>a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;</p> <p>b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;</p> <p>c) l'aggiornamento del circuito</p>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 13	
<i>Misure di accompagnamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;</p> <p>d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.</p>	
<p>3. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono integrate nel piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma 119, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti predisposti nell'ambito di questa attività e i risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>3. Le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 1 del 2</p>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 13	
<i>Misure di accompagnamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	gennaio 2013.
4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere <i>c)</i> e <i>d)</i> competono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 12

(Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Comma 1

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 15 <i>Sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.</p>	<p>1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>
	<p>2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.</p>
<p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, il</p>	<p>3. Il professionista qualificato che</p>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 15	
<i>Sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.	rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis , o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.	4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla	

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 15 <i>Sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.	
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.	5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.	6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.	7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 15 <i>Sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<i>Comma abrogato dal comma 2-bis dell'art. 35, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.</i>	
<i>Comma abrogato dal comma 2-bis dell'art. 35, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.</i>	
	8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
	9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
	10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Articolo 13

(Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

Comma 1

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 16	
<i>Abrogazioni e disposizioni finali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:</p> <p>a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-<i>bis</i>. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali».</p>	<p>1-<i>bis</i>. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.*</p> <p>* <i>Così modificato ai sensi dell'art. 18, comma 3</i></p>
<p>2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 16	
<i>Abrogazioni e disposizioni finali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>norme:</p> <p>a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.</p>	
<p>3. È abrogato l'articolo 1 del D.M. 6 agosto 1994 del Ministro dell'industria commercio e artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
	<p>4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;</p>

Articolo 16

(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

Comma 1

Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 11 <i>Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-<i>bis</i>.</p>	<p>1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-<i>bis</i>.</p>
<p>2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>2-<i>bis</i>. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.</p>	<p>2-<i>bis</i>. <i>Identico.</i></p>
<p>3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 11 <i>Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.	

Articolo 17*(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)***Comma 1**

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28	
<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>	
Articolo 15	
<i>Sistemi di qualificazione degli installatori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> o <i>c)</i> del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.</p>	<p>1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>c)</i> o <i>d)</i> dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.</p>
<p>2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'<i>articolo 4, comma 1, lettera c)</i> del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:</p> <p><i>a)</i> il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'<i>allegato 4</i> e attesta la qualificazione degli installatori;</p> <p><i>b)</i> il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità</p>	<p>2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa</p>

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28	
<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>	
Articolo 15	
<i>Sistemi di qualificazione degli installatori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
individuate nell' <i>allegato 4</i> .	e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell' <i>allegato 4</i> , attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	3. <i>Identico.</i>
4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all' <i>allegato 4</i> e l'omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all' <i>articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157</i> , e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3.	4. <i>Identico.</i>
5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività.	5. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28	
<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>	
Articolo 15	
<i>Sistemi di qualificazione degli installatori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro è effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al <i>decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i> , nel rispetto dell' <i>allegato 4</i> .	6. <i>Identico.</i>
7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.	7. <i>Identico.</i>

Articolo 18
(Abrogazioni e disposizioni finali)

Comma 1, primo periodo

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 1	
<i>Finalità</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il presente decreto disciplina in particolare:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;</p> <p style="margin-left: 20px;">d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;</p> <p style="margin-left: 20px;">e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 1	
<i>Finalità</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;</p> <p>f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;</p> <p>g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.</p>	
<p>3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:</p> <p>a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;</p> <p>b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;</p> <p>c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;</p> <p>d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.</p>	<i>Abrogato</i>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 2 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Ai fini del presente decreto si definisce:	1. <i>Identico:</i>
a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;	a) <i>identica;</i>
b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;	b) <i>identica;</i>
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche	<i>abrogata</i>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 2 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;	
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;	<i>abrogata</i>
e) «cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;	<i>abrogata</i>
f) «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;	<i>abrogata</i>
g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido	<i>g) identica;</i>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 2 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
termovettore il calore prodotto dalla combustione;	
<i>h)</i> «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;	<i>h) identica;</i>
<i>i)</i> «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;	<i>i) identica;</i>
<i>l)</i> «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.	<i>l) identica.</i>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;"><i>Meccanismi di cooperazione</i></p> <p>1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:</p> <p>a) favorire l'integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di settore;</p> <p>b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;</p> <p>c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali;</p> <p>d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa;</p> <p>e) predisporre progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l'occupazione.</p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;"><i>Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici</i></p> <p>1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.</p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;"><i>Copertura finanziaria</i></p> <p>1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.</p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Allegato A ULTERIORI DEFINIZIONI	
Testo previgente	Testo modificato
1. accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;	1. <i>identico</i> ;
2. attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all'art. 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale	2. <i>abrogato</i> ;

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Allegato A <i>ULTERIORI DEFINIZIONI</i>	
Testo previgente	Testo modificato
realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo;	
(...)	(...)
11. edificio adibito ad uso pubblico è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;	11. <i>abrogato;</i>
12. edificio di proprietà pubblica è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;	12. <i>abrogato;</i>
(...)	(...)
56. unità immobiliare residenziale e assimilata: unità immobiliare, a se stante o inserita in un edificio, prevista per l'utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato).	56. <i>abrogato.</i>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Allegato B</p> <p><i>Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici</i></p> <p>1) Le metodologie di calcolo e di espressione, attraverso uno o più descrittori, della prestazione energetica degli edifici sono definite dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, tenendo conto di:</p> <p>a) clima esterno e interno;</p> <p>b) caratteristiche termiche dell'edificio;</p> <p>c) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;</p> <p>d) impianto di condizionamento dell'aria e di ventilazione;</p> <p>e) impianto di illuminazione;</p> <p>f) posizione ed orientamento degli edifici;</p> <p>g) sistemi solari passivi e protezione solare;</p> <p>h) ventilazione naturale;</p> <p>i) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Allegato I</p> <p><i>REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI</i></p> <p>1. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), si procede, in sede progettuale:</p> <p>a) alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (E_{Pi}), ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nella pertinente tabella di cui al punto 1 dell'allegato C al presente decreto;</p> <p>b) al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite calcolato con la formula:</p> <p>$\eta_g = (65 + 3 \log P_n)\%$</p> <p>dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW;</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a 74%;</p> <p>c) alla verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l'edificio non superi di oltre il 30% i valori fissati nella pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al presente decreto.</p> <p>2. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, consistenti in opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture, si applica quanto previsto ai punti seguenti;</p> <p>a) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>riportato nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico).</p> <p>Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto con riferimento alla superficie totale di calcolo.</p> <p>b) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>essere inferiore o uguale a quello riportato in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento.</p> <p>Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno.</p> <p>c) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti, comprensive dell'infisso, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4a e 4b al punto 4 dell'allegato C al presente decreto.</p> <p>3. Per tutte le categorie di edifici,</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto 5 dell'allegato C al presente decreto. Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.</p> <p>In caso di installazione di impianti termici individuali, anche a seguito di decisione condominiale di dismissione dell'impianto termico</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>centralizzato o di decisione autonoma dei singoli, l'obbligo di allegare una diagnosi energetica, come sopra specificato, si applica quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare nell'edificio, o dalla potenza nominale dell'impianto termico preesistente, se superiore.</p> <p>4. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, prevista all'art. 3, comma 2, lettera c), numero 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al comma precedente, qualora coesistano le seguenti condizioni:</p> <p>a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;</p> <p>b) le nuove pompe di calore elettriche abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, η_u riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a $90 + 3 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria $0,36 \text{ When.elettr/When.primaria}$;</p> <p>c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici. In ogni caso detta centralina deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati - consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari); <p><i>d)</i> nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento;</p> <p><i>e)</i> nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;</p> <p>f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 19 e se la medesima può essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>5. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del precedente comma 4, lettera a), in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>all'articolo 2, comma 2 del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al comma 4 può applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione di:</p> <p>a) installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $85 + 3 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;</p> <p>b) predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 4, da allegare alla relazione tecnica di cui al successivo comma 15, ove prevista, o alla dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, correlata all'intervento, qualora le autorità locali competenti si avvalgano dell'opzione di cui alle lettere g) del comma precedente.</p> <p>6. Nei casi previsti al comma 1, per tutte le categorie degli edifici così</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e quando il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua superficie utile è inferiore a 0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati al comma 2 lettere a), b) e c) e sono rispettate le seguenti prescrizioni impiantistiche:</p> <p>a) siano installati generatoti di calore con rendimento termico utile a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $X + 2 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 nelle zone climatiche A, B e C, e vale 93 nelle zone climatiche D, E ed F. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;</p> <p>b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C;</p> <p>c) siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità immobiliare e dispositivi</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni;</p> <p>d) nel caso di installazione di pompe di calore elettriche queste abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, η_u riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula $a 90 + 3 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria $0,36 \text{ Wh}_{\text{elett}}/\text{Wh}_{\text{primaria}}$;</p> <p>In tal caso, all'edificio o porzione interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno annuo di energia primaria limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi del comma 1 citato.</p> <p>7. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, il valore della trasmittanza</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>(U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici», deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m²K nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.</p> <p>8. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20° C.</p> <p>9. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nei caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), punto I, quest'ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali:</p> <p>a) valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare;</p> <p>b) verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, $I_{m,s}$, sia maggiore o uguale a 290 W/m^2, che il valore della massa superficiale M_s delle pareti opache verticali, orizzontali o inclinate sia superiore a 230 kg/m^2;</p> <p>c) utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell'edificio; nel caso che</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>il ricorso a tale ventilazione non sia efficace, può prevedere l'impiego di sistemi di ventilazione meccanica nel rispetto del comma 13, articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.</p> <p>Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale delle pareti opache previsti alla lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attestino l'equivalenza con le predette disposizioni.</p> <p>10. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8, e limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme per la categoria E(1), per immobili di superficie utile superiore a 1000 m² al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), punto 1, quest'ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni.</p> <p>11. Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.</p> <p>L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all'art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione.</p> <p>12. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nei caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.</p> <p>13. Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono definite, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici, con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 15. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.</p> <p>14. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici e privati e di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori.</p> <p>15. Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente allegato nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1 della</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell'allegato E. Ai fini della più estesa applicazione dell'art. 26, comma 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'art. 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta a tal fine redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.</p> <p>16. I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente decreto sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del</p>	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Ministro dello sviluppo economico.</p> <p>L'utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile, motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto di cui al comma precedente, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti.</p> <p>Nel calcolo rigoroso della prestazione energetica dell'edificio occorre prendere in considerazione i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato e l'ambiente esterno; - lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica); - lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a temperatura diversa; - gli apporti termici interni; - gli apporti termici solari; - l'accumulo del calore nella massa dell'edificio; - l'eventuale controllo dell'umidità 	

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>negli ambienti climatizzati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; - le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; - le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; - le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia; - l'effetto di eventuali sistemi impiantistici per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia; - per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di 10.000 mc, l'influenza dei fenomeni dinamici, attraverso l'uso di opportuni modelli di simulazione, salvo che si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso specifico. <p>Per memoria dei progettisti, nell'allegato M al presente decreto si riporta l'elenco delle norme UNI, rispondenti alle esigenze del presente decreto, attualmente in vigore.</p>	

Articolo 18
(Abrogazioni e disposizioni finali)
Comma 1, secondo periodo

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28	
<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>	
Articolo 15 <i>Sistemi di qualificazione degli installatori</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28	
<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>	
Allegato 4 <i>Certificazione degli installatori</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>I sistemi di qualificazione di cui all'articolo 15, finalizzati anche all'attuazione di quanto previsto all'articolo 11, sono basati sui criteri seguenti: 1. Il programma di formazione o il riconoscimento del fornitore di formazione rispetta le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) la formazione per la qualificazione deve essere effettuata secondo una procedura trasparente e chiaramente definita;</p> <p>b) è assicurata la continuità e la copertura regionale del programma di formazione offerto dal fornitore;</p> <p>c) il fornitore di formazione dispone di apparecchiature tecniche adeguate, in particolare di materiale di laboratorio o di attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica;</p> <p>d) oltre alla formazione di base, il fornitore di formazione deve anche proporre corsi di aggiornamento più brevi su temi specifici, ivi comprese le nuove tecnologie, per assicurare una formazione continua sulle installazioni;</p> <p>e) il fornitore di formazione può essere il produttore dell'apparecchiatura o del sistema, un istituto o un'associazione;</p> <p>f) la qualificazione degli installatori ha una durata limitata nel tempo e il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28	
<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>	
Allegato 4 <i>Certificazione degli installatori</i>	
<p>2. La formazione per il rilascio della qualificazione degli installatori comprende sia una parte teorica che una parte pratica. Al termine della formazione, gli installatori devono possedere le capacità richieste per installare apparecchiatura e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilità, essere in grado di offrire un servizio di qualità e di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese le norme in materia di marchi energetici e di marchi di qualità ecologica.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La formazione si conclude con un esame in esito al quale viene rilasciato un attestato. L'esame comprende una prova pratica mirante a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi solari fotovoltaici o termici.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Il previo periodo di formazione deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <p>i) per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa: una formazione preliminare di idraulico, installatore di canalizzazioni, tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti sanitari e di riscaldamento o raffreddamento;</p> <p>ii) per gli installatori di pompe di calore: una formazione preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e competenze di base di elettricità e impianti idraulici (taglio di tubi, saldatura e incollaggio di giunti di tubi, isolamento, sigillamento di</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p>Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i></p>	
<p>Allegato 4</p> <p><i>Certificazione degli installatori</i></p>	
<p>raccordi, prove di tenuta e installazione di sistemi di riscaldamento o di raffreddamento);</p> <p>iii) per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici: una formazione preliminare di idraulico o di elettricista e competenze di impianti idraulici, di elettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura e incollaggio di giunti di tubi, sigillamento di raccordi, prove di tenuta, capacità di collegare cavi, buona conoscenza dei materiali di base per la copertura dei tetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione; o</p> <p>iv) un programma di formazione professionale che consenta agli installatori di acquisire competenze adeguate corrispondenti a tre anni di formazione nei settori di competenze di cui alle lettere a), b) o c), comprendente sia la formazione in classe che la pratica sul luogo di lavoro.</p>	
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

Articolo 18
(*Abrogazioni e disposizioni finali*)

Comma 2

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 3 <i>Ambito di intervento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:</p> <p>a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;</p> <p>b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;</p> <p>c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.</p>	<p><i>Abrogato⁴⁴</i></p>
<p>2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono</p>	<p><i>Abrogato⁴⁵</i></p>

⁴⁴ L'abrogazione decorre alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto in esame, che prevede tali decreti per l'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e i requisiti della prestazione energetica.

⁴⁵ Vedi nota 1.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 3	
<i>Ambito di intervento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>previsti diversi gradi di applicazione:</p> <p>a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:</p> <p>1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;</p> <p>2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;</p> <p>b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;</p> <p>c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:</p> <p>1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);</p> <p>2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;</p> <p>3) sostituzione di generatori di calore.</p>	
<p>3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:</p> <p>a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192	
<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>	
Articolo 3	
<i>Ambito di intervento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><i>c)</i>, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;</p> <p><i>b)</i> i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;</p> <p><i>c)</i> i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;</p> <p><i>c-bis)</i> gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.</p>	

Articolo 19*(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)***Comma 1**

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 74	
<i>Disposizioni relative a particolari settori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
[1] In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo l'imposta è dovuta:	[1] <i>Identico:</i>
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di Monopoli, dall'Amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;	a) <i>identica;</i>
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8, delle norme di esecuzione annesse al D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 525;	b) <i>identica;</i>
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o	c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 74	
<i>Disposizioni relative a particolari settori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della <i>legge 8 febbraio 1948, n. 47</i>, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera <i>c)</i> si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano</p>	<p>spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della <i>legge 8 febbraio 1948, n. 47</i>, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. In ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera <i>c)</i> si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; in ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della <i>legge 16 dicembre 1991, n. 398</i>, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 74	
<i>Disposizioni relative a particolari settori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>l'opzione per avvalersi delle disposizioni della <i>legge 16 dicembre 1991, n. 398</i>, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge.</p> <p>Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla <i>legge 4 gennaio 1968, n. 15</i>, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'<i>articolo 35</i>, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;</p>	<p>vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge;</p>
<p>d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti</p>	<p>d) <i>identica</i>;</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 74	
<i>Disposizioni relative a particolari settori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'<i>articolo 17</i>, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'<i>articolo 35-ter</i>, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;</p>	
<p>e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari;</p>	<p>e) <i>identica</i>;</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 74 <i>Disposizioni relative a particolari settori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
[<i>e-bis</i>) per la distribuzione, attraverso le organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico dalla SIP. <i>Lettera abrogata dall'art. 36, comma 8, lett. b), D.L. 30 agosto 1993, n. 331</i>]	<i>e-bis) abrogata.</i>
[2] Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell' <i>art. 2</i> .	[2] <i>Identico.</i>
[3] Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.	[3] <i>Identico.</i>
[4] Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all' <i>art. 27</i> e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente . La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla <i>legge 6 giugno 1974, n. 298</i> . Non si applicano le disposizioni di cui all' <i>articolo 33</i> per le liquidazioni ed i	[4] <i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 74 <i>Disposizioni relative a particolari settori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'<i>articolo 73</i>, primo comma, lettera <i>e</i>), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'<i>articolo 21</i>, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'<i>articolo 23</i>, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.</p>	
<p>[5] Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi.</p>	<p>[5] <i>Identico.</i></p>
<p>[6] Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al <i>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640</i>, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile</p>	<p>[6] <i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 74	
<i>Disposizioni relative a particolari settori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'<i>articolo 25</i>; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'<i>articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640</i>, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 74	
<i>Disposizioni relative a particolari settori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del <i>decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442</i> ; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.	
[7] Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli <i>articoli 21</i> e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli <i>articoli 23</i> o <i>24</i> entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all' <i>articolo 25</i> . Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma	[7] <i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 74 <i>Disposizioni relative a particolari settori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>dell'<i>articolo 30</i> le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:</p> <p><i>a)</i> ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);</p> <p><i>b)</i> ferro-leghe (v.d. 72.02);</p> <p><i>c)</i> prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);</p> <p><i>d)</i> graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).</p>	
<p>[8] Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:</p> <p><i>a)</i> rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);</p> <p><i>b)</i> nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);</p> <p><i>c)</i> alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);</p> <p><i>d)</i> piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);</p>	<p>[8] <i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 74	
<i>Disposizioni relative a particolari settori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><i>e)</i> zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);</p> <p><i>e-bis)</i> stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);</p> <p><i>e-ter)</i> filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);</p> <p><i>e-quater)</i> filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);</p> <p><i>e-quinquies)</i> filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)";</p> <p><i>e-sexies)</i> barre di ottone (v.d. 74.07.21).</p>	
<p>[[9] Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire. <i>Comma abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326]</i></p>	<p>[9] <i>Abrogato.</i></p>
<p>[[10] I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono</p>	<p>[10] <i>Abrogato.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 74	
<i>Disposizioni relative a particolari settori</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo. <i>Comma soppresso dall'art. 35, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326]</i></p>	
<p>[11] Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i> non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.</p>	<p>[11] <i>Identico.</i></p>

Articolo 20

(Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte II <i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;	3) <i>identico</i> ;
4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);	4) <i>identico</i> ;
5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);	5) <i>identico</i> ;
6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);	6) <i>identico</i> ;
7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);	7) <i>identico</i> ;
8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a	

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte II	
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);	
9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 - ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex 21.07.02);	9) <i>identico</i> ;
10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 11.01 - ex 11.02);	10) <i>identico</i> ;
11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02);	11) <i>identico</i> ;
12) germi di mais destinati alla disoleazione (v.d. ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);	12) <i>identico</i> ;
12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07);	12-bis) <i>identico</i> ;
13) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07);	13) <i>identico</i> ;
14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);	14) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte II <i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;	15) <i>identico</i> ;
16) pomodoro pelati e conserve di pomodoro; olive in salamoia (v.d. ex 20.02);	16) <i>identico</i> ;
17) crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);	17) <i>identico</i> ;
18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;	18) <i>identico</i> ;
19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;	19) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte II <i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte della tabella;	20) <i>identico</i> ;
21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;	21) <i>identico</i> ;
21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;	21-bis) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte II <i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;	24) <i>identico</i> ;
26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;	24) <i>identico</i> ;
30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);	30) <i>identico</i> ;
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere	31) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte II	
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;</p>	
<p>32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;</p>	<p>32) <i>identico</i>;</p>
<p>33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 e 32;</p>	<p>33) <i>identico</i>;</p>
<p>35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da</p>	<p>35) <i>identico</i>;</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte II <i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;	
36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103;	36) <i>identico</i> ;
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;	37) <i>identico</i> ;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;	<i>Abrogato</i> ;
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi	39) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte II	
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);	
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;	41-ter) <i>identico</i> ;
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.	41-quater) <i>identico</i> ;

Articolo 20*(Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)***Comma 2**

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III <i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;	1) <i>Identico</i> ;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 01.02, 01.03; 01.04);	2) <i>identico</i> ;
3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);	3) <i>identico</i> ;
4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);	4) <i>identico</i> ;
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v. d. 01.05 - ex 02.02);	5) <i>identico</i> ;
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate,	6) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III <i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
congelate o surgelate (v. d. ex 02.02 - 02.03);	
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);	7) <i>identico</i> ;
8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v. d. ex 02.04);	8) <i>identico</i> ;
9) grasso di volatili non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v. d. ex 02.05);	9) <i>identico</i> ;
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);	10) <i>identico</i> ;
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e ostriche; crostacei non	10-bis) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III <i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);	
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);	11) <i>identico</i> ;
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v. d. ex 04.02);	12) <i>identico</i> ;
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v. d. ex 04.01 - ex 04.02);	13) <i>identico</i> ;
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 04.05);	14) <i>identico</i> ;
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v. d. 04.05);	15) <i>identico</i> ;
16) miele naturale (v. d. 04.06);	16) <i>identico</i> ;
17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04);	17) <i>identico</i> ;
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinare, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v. d. ex 05.08);	18) <i>identico</i> ;
19) prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex	19) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III	
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
05.15);	
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04);	20) <i>identico</i> ;
21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06);	21) <i>identico</i> ;
22) uva da vino (v. d. ex 08.04);	22) <i>identico</i> ;
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v. d. ex 08.13);	23) <i>identico</i> ;
24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03);	24) <i>identico</i> ;
25) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);	25) <i>identico</i> ;
26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex	26) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III	
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
10.03, ex 10.04 e ex 10.07);	
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex 11.01);	27) <i>identico</i> ;
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);	28) <i>identico</i> ;
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);	29) <i>identico</i> ;
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v. d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v. d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v. d. 11.04 - 11.05);	30) <i>identico</i> ;
31) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07);	31) <i>identico</i> ;
32) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08);	32) <i>identico</i> ;
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v. d. 11.09 - ex 23.03);	33) <i>identico</i> ;
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v. d. ex 12.01);	34) <i>identico</i> ;
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapea (v. d. 12.02);	35) <i>identico</i> ;
36) semi, spore e frutti da sementa (v. d.	36) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III	
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
12.03);	
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o dissecate (v. d. ex 12.04);	37) <i>identico</i> ;
38) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);	38) <i>identico</i> ;
38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);	38-bis) <i>identico</i> ;
40) radici di cicoria, fresche o dissecate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati nè compresi altrove (v. d. ex 12.08);	40) <i>identico</i> ;
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. 12.09);	41) <i>identico</i> ;
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v. d. 12.10);	42) <i>identico</i> ;
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v. d. ex 13.03);	43) <i>identico</i> ;
45) alghe (v. d. ex 14.05);	45) <i>identico</i> ;
46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v. d. ex 15.01);	46) <i>identico</i> ;
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati all'alimentazione umana od animale (v.	47) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III	
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
d. ex 15.02);	
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.03);	48) <i>identico</i> ;
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.04);	49) <i>identico</i> ;
50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.06 - ex 15.07);	50) <i>identico</i> ;
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12);	51) <i>identico</i> ;
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v. d. ex 15.13);	52) <i>identico</i> ;
53) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15);	53) <i>identico</i> ;
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v. d. ex 16.01);	55) <i>identico</i> ;
56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);	56) <i>identico</i> ;
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (V. d. 16.03);	57) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III	
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);	58) <i>identico</i> ;
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);	59) <i>identico</i> ;
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati nè colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 17.02);	60) <i>identico</i> ;
61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex 17.03);	61) <i>identico</i> ;
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d. 17.04);	62) <i>identico</i> ;
63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05);	63) <i>identico</i> ;
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06);	64) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III	
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v. d. 19.02);	65) <i>identico</i> ;
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. 19.04);	66) <i>identico</i> ;
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili (v.d. 19.05);	67) <i>identico</i> ;
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v. d. 19.08);	68) <i>identico</i> ;
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);	69) <i>identico</i> ;
70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);	70) <i>identico</i> ;
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.03);	71) <i>identico</i> ;
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04);	72) <i>identico</i> ;
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d.	73) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III <i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
20.05);	
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06);	74) <i>identico</i> ;
76) cicoria torrefatta e altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03);	76) <i>identico</i> ;
77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03);	77) <i>identico</i> ;
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);	78) <i>identico</i> ;
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v. d. 21.06);	79) <i>identico</i> ;
80) preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;	80) <i>identico</i> ;
81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01);	81) <i>identico</i> ;
82) birra (v. d. 22.03);	82) <i>identico</i> ;
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro sucedanei (v. d. 22.10);	85) <i>identico</i> ;
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione	86) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III	
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);	
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. ex 23.03);	87) <i>identico</i> ;
88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v. d. 23.04);	88) <i>identico</i> ;
89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);	89) <i>identico</i> ;
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati nè compresi altrove (v. d. 23.06);	90) <i>identico</i> ;
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);	91) <i>identico</i> ;
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 24.01);	92) <i>identico</i> ;
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 29.24);	93) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III	
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;	103) <i>identico</i> ;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli	104) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III	
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;	
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;	106) <i>identico</i> ;
110) prodotti fitosanitari;	110) <i>identico</i> ;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;	111) <i>identico</i> ;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;	112) <i>identico</i> ;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;	113) <i>identico</i> ;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;	114) <i>identico</i> ;
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;	119) <i>identico</i> ;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo	120) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III	
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;	
121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;	121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;
122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;	122) <i>identico</i> ;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante,	123) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III	
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;	
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;	125) <i>identico</i> ;
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;	127) <i>identico</i> ;
127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;	127-bis) <i>identico</i> ;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;	127-quater) <i>identico</i> ;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;	127-quinquies) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III	
<i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;	
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);	127-sexies) <i>identico</i> ;
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);	127-septies) <i>identico</i> ;
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;	127-novies) <i>identico</i> ;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;	127-decies) <i>identico</i> ;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato,	127-undecies) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III <i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;	
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;	127-duodecies) <i>identico</i> ;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma, dello stesso articolo;	127-terdecies) <i>identico</i> ;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;	127-quaterdecies) <i>identico</i> ;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno	127-quinquiesdecies) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III <i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
effettuato gli interventi;	
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio, e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;	127-sexiesdecies) <i>identico</i> ;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari;	127-septiesdecies) <i>identico</i> ;
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;	127-duodevicies) <i>identico</i> ;
127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso	127-undevicies) <i>identico</i> ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Tabella A, parte III <i>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.	

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>11</u>	Dossier	Dati statistici relativi all'amministrazione della giustizia in Italia
<u>12</u>	Dossier	Atto del Governo n. 11 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di categorie di personale iscritte presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap"
<u>13</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 662 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" Edizione provvisoria
<u>14</u>	Testo a fronte	In tema di riforma costituzionale: quattro testi a confronto (1997-2012)
<u>15</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 587 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013
<u>16</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 588 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
<u>17</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 662 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" Il testo approvato in sede referente
<u>18</u>	Dossier	In materia di inleggibilità e incompatibilità dei magistrati - Elementi di documentazione
<u>19</u>	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 720, 243, 641 e 729 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011
<u>20</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 576 "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" - Modifiche proposte dalle Commissioni

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".